	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

**RICORSI ALLA CORTE COSTITUZIONALE
RELATIVI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE
AUTONOME**

periodo ottobre - novembre 2011



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 1-2 dicembre 2011
Regione Friuli Venezia Giulia
R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele,
C. Toresini, F. Turrini,
Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011

Ricorsi alla Corte Costituzionale – Regioni a Statuto speciale e Province autonome - periodo ottobre - novembre 2011

N.	Tipo di giudizio	Ricorrente	Controparte	Materia	Motivi	GU
73	Legittimità costituzionale	Stato	Valle d'Aosta	Coordinamento della finanza pubblica; tutela della salute	Violazione art.117, comma 3 e art.81 Cost.; art. 3 del d. lgs n. 192 del 2010; l'art. 4, comma 2, dello Statuto speciale .	41
74	Legittimità costituzionale	Stato	Friuli Venezia Giulia	Ambiente; miniere, cave e torbiere	Violazione art. 117, comma secondo, lett. s), Cost.	41
77	Legittimità costituzionale	Stato	Trentino-Alto Adige	Pubblico impiego, coordinamento della finanza pubblica	Violazione artt. 3, 97 e 117 terzo comma Cost.	42
84	Legittimità costituzionale	Regione Siciliana	Stato	Finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica	Violazione artt. 38 e 43 dello Statuto siciliano (l. cost. 2/1948)	43
85	Legittimità costituzionale	Stato	Sardegna	Imposte e tasse; finanza regionale; energia; ambiente; amministrazione pubblica; impiego pubblico	Violazione artt. 3, 4, 5 e 56 della legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 (Statuto speciale della Regione Sardegna); artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. e), l) s) e comma terzo Cost.	43
87	Legittimità costituzionale	Stato	Provincia autonoma di Bolzano	Tutela dell'ambiente; tutela della concorrenza; ordinamento civile	Violazione art. 117, commi primo e secondo, lett. e), l), s) e comma terzo Cost.; artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 670/1972 recante lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.	44
92	Legittimità costituzionale	Regione Siciliana	Stato	Finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica; edilizia e urbanistica	Violazione art. 14, lett. f) e artt. 20, 36 e 43 dello Statuto della Regione Siciliana (l. cost. 2/1948); art. 2 delle relative norme di attuazione in materia finanziaria (D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074); principio di leale cooperazione.	45
94	Legittimità costituzionale	Friuli Venezia Giulia	Stato	Finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica; sanità	Violazione artt. 116, 117, 118 e 119 Cost.; art. 5, n. 16 e artt. 48 e 49 dello Statuto speciale adottato con l. cost. 1/1963; principio di leale collaborazione.	45



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 1-2 dicembre 2011
Regione Friuli Venezia Giulia
R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele,
C. Toresini, F. Turrini,
Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011

N.	Tipo di giudizio	Ricorrente	Controparte	Materia	Motivi	GU
96	Legittimità costituzionale	Sardegna	Stato	Bilancio e contabilità pubblica	Violazione artt. 1, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, recante «Statuto speciale per la Sardegna»; artt. 3, 5, 116, 117 e 119 della Costituzione	46
97	Legittimità costituzionale	Provincia autonoma di Trento	Stato	Finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica; commercio; carburanti	Violazione artt. 117, comma quarto, e 118 Cost. in combinato disposto con art. 10 della l. cost. 3/2001; art. 9, n. 3) e art. 16, nonché Titolo VI, in particolare artt. 73, 75 e 79 dello Statuto speciale del TAA (DPR 670/1972); norme di attuazione del medesimo di cui al d. lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare gli artt. 3, 9, 10 e 10-bis; al d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017; al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare art. 15; al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare artt. 2, 3 e 4; principio di leale collaborazione.	46
102	Legittimità costituzionale	Regione Siciliana	Stato	Istruzione	Violazione artt. 14, lett. r), 17, lett. d) e 20 dello Statuto anche in relazione all'art. 117, terzo comma Cost.; art. 1 del D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pubblica istruzione).	47
103	Legittimità costituzionale	Regione Siciliana	Stato	Finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica; imposte e tasse	Violazione art. 36 dello Statuto di autonomia (l. cost. 2/1948) e delle relative norme di attuazione in materia finanziaria di cui all'art. 2 del DPR 26 luglio 1965, n. 1074; principio di leale collaborazione.	47
106	Legittimità costituzionale	Valle d'Aosta	Stato	Finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica; sanità pubblica	Violazione artt. 2, comma 1, lett. a) e b); 3, comma, 1, lett. f) e l); 4 e 48-bis, dello Statuto valdostano (l. cost. n. 4/1948); combinato disposto degli artt. 117, commi terzo e quarto, 118, 119 Cost. e 10 della l. cost. n. 3/2001; principio di leale collaborazione.	47
107	Legittimità costituzionale	Stato	Friuli Venezia Giulia	Tutela della salute; coordinamento della finanza pubblica	Violazione artt. 117, comma 3 e 81, comma 4 Cost.	47



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 1-2 dicembre 2011
Regione Friuli Venezia Giulia
R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele,
C. Toresini, F. Turrini,
Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011

N.	Tipo di giudizio	Ricorrente	Controparte	Materia	Motivi	GU
111	Legittimità costituzionale	Friuli Venezia Giulia	Stato	Finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica; federalismo fiscale	Violazione legge di delega 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), con particolare riferimento agli artt. 1, comma 2, e 27, anche in connessione con l'art. 76 Cost.; Statuto speciale adottato con l. cost. 1/1963, con particolare riferimento all'art. 4, punto 1 e 1-bis; autonomia finanziaria di cui agli artt. 48 ss.; principio di leale collaborazione e disposizioni costituzionali che lo esprimono; artt. 116, 117, 118 e 119 Cost., in connessione con l'art. 10 della l. cost. 3/2001.	48
112	Legittimità costituzionale	Provincia autonoma di Trento	Stato	Finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica; sanità pubblica	Violazione artt. 8, n. 1), 9, n. 10) e 16 dello Statuto speciale; Titolo VI, ed in particolare artt. 79, 80, 81 e 83; artt. 104 e 107, dello Statuto speciale; art. 2 d. lgs. 266/1992; art. 16 d. lgs. 268/1992; art. 8 DPR n. 526/1987; legge 5 maggio 2009, n. 42, anche in connessione con l'art. 76 Cost.; principio di ragionevolezza e principio di leale collaborazione.	48
113	Legittimità costituzionale	Regione Siciliana	Stato	Sistema tributario e contabile	Violazione art. 76 Cost., in riferimento agli artt. 1 e 27 della l. delega 42/2009, e artt. 43 e 36 Statuto speciale	48
114	Legittimità costituzionale	Provincia autonoma di Bolzano	Stato	Finanza regionale, sistema contabile	Violazione artt. 8, n. 1, 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. 670/1972); Titolo VI dello Statuto speciale, ed in particolare artt. 79, 80, 81 e 83; articoli 104 e 107 dello Statuto speciale; d. lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare art. 2; d. lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare art. 16; DPR 19 novembre 1987, n. 526, in particolare art. 8; principio di leale collaborazione	48
8	Conflitto di attribuzione	Sardegna	Stato	Finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica	Violazione artt. 3, 5, 81, 114, 117, 118 e 119 Cost., anche in riferimento all'art. 1, comma 132, della l. 220/2010 (Legge di	42



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 1-2 dicembre 2011
Regione Friuli Venezia Giulia
R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele,
C. Toresini, F. Turrini,
Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011


N.	Tipo di giudizio	Ricorrente	Controparte	Materia	Motivi	GU
					stabilità 2011); artt. 3, 7, 8 e 54 della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); principio di leale collaborazione.	
9	Conflitto di attribuzione	Provincia autonoma di Bolzano	Stato	Riforma titolo V, rapporti internazionali, ordinamento sportivo, formazione professionale	Violazione art. 8, comma 1, n. 20) e art. 16 del d.p.r. 670/1972 (Statuto speciale per la Regione T.A.A.) e relative norme di attuazione, in particolare d.p.r. 278/1974 (in materia di turismo ed industrie alberghiere) e d.lgs. 266/1992 (concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); art. 6 Cost. e art. 10 l. cost. 3/2001; art. 8 l.p. 5/2001 (Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci).	42
10	Conflitto di attribuzione	Regione Trentino-Alto Adige	Stato	Finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica; controlli	Violazione art. 10 della legge cost. 3/2001, in collegamento con l'art. 7 delle norme di attuazione dello Statuto di autonomia di cui al d.P.R. n. 305/1988 (per l'istituzione delle sezioni di controllo della corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto); art. 10, commi 1 e 2, d.P.R. 305/1988; principio di leale collaborazione e art. 24, primo comma, Cost..	43
216	Atto di promovimento per questione di legittimità costituzionalità	TAR Sardegna	Sardegna	Tutela dell'ambiente; produzione e distribuzione di energia elettrica	Violazione artt. 3 e 4 Statuto speciale per la Regione; art. 117, secondo comma, lett. s), e terzo comma, Cost.	44



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 1-2 dicembre 2011
Regione Friuli Venezia Giulia
R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele,
C. Toresini, F. Turrini,
Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011

N.	Tipo di giudizio	Ricorrente	Controparte	Materia	Motivi	GU
233	Atto di promovimento per questione di legittimità costituzionalità	Corte di cassazione - sezioni unite civili	Veneto	Energia; concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico	Violazione artt. 3, 104 e 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali	47
235	Atto di promovimento per questione di legittimità costituzionalità	Tribunale civile di Trieste	Friuli Venezia Giulia	Ordinamento civile	Violazione artt. 97 e 117, comma secondo, lett. l) Cost..	48

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 73 del 26 luglio 2011 (GU n. 41/2011)

Materia: coordinamento della finanza pubblica; tutela della salute

Limiti violati: art.117, comma 3 e art.81 Cost.; art. 3 del d. lgs n. 192 del 2010; l'art. 4, comma 2, dello Statuto speciale

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri


Oggetto del ricorso: art. 3, commi 2, 3, 4 e 5 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 11 del 10 maggio 2011 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria trasferite alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria)

Annotazioni:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Valle d'Aosta 11/2011: il comma 2 dell'art. 3 dispone che i medici addetti al servizio integrativo di assistenza sanitaria (SIAS), che prestano servizio nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, possano mantenere presso il servizio sanitario regionale il numero delle ore rese all'amministrazione penitenziaria, mediante un rapporto di lavoro annuale, rinnovabile, di continuità assistenziale, con il corrispondente trattamento economico previsto dall'accordo collettivo nazionale per la medicina generale. La disposizione investirebbe, ad avviso del ricorrente, due diversi ambiti materiali: da un lato, costituirebbe espressione della funzione di coordinamento della finanza pubblica; dall'altro, rientrerebbe nella materia della tutela della salute, materie entrambe oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., per le quali lo Stato e' legittimato a porre principi fondamentali vincolanti per le Regioni e per le Province autonome.

I principi statali sarebbero però stati disattesi dalla Regione. La legge finanziaria dello Stato per l'anno 2008, con una norma riconosciuta quale "principio fondamentale" in materia di sanità penitenziaria e coordinamento della spesa pubblica dalla Corte (sent. 149/2010), nell'ottica del contenimento della finanza pubblica e al fine di dare attuazione al riordino della medicina penitenziaria ha delegato il Presidente del Consiglio dei Ministri a definire il trasferimento al servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie afferenti alla sanità penitenziaria e facenti capo all'amministrazione penitenziaria. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano il trasferimento e' disciplinato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.C.M 1 aprile 2005, con le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle correlate norme di attuazione.


Per la Regione Valle d'Aosta, l'art. 3 del d.lgs. n. 192/2010 recante le norme di attuazione dello Statuto speciale prevede che la legge regionale definisca le modalità di

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--

trasferimento al servizio sanitario regionale dei rapporti di lavoro in essere secondo i principi di cui all'art. 3 del citato d.P.C.M. del 1° aprile 2005 e, quindi, per i medici incaricati secondo il principio di cui al comma 4 del citato art. 3, che dispone esplicitamente la persistente applicazione al personale "incaricato" del regime dettato dalla legge n. 740 del 1970. Al contrario la disposizione censurata, attribuendo al personale medico in questione il trattamento economico previsto dal citato accordo collettivo nazionale per la medicina generale, applica a tali medici una disciplina del rapporto di lavoro difforme da quella statale di cui alla legge 740/1970 richiamata dalla norma di attuazione; in aggiunta, comporta maggiori oneri finanziari privi di copertura finanziaria.

Pertanto, la disposizione impugnata contrasta con le citate norme di attuazione di cui all'art. 3 del d.lgs n. 192 del 2010, violando l'art. 4, comma 2, dello Statuto speciale secondo il quale la regione deve esercitare le funzioni delegate dallo Stato nell'ambito della delega conferita; essa viola altresì il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica contenuto nell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M., 1° aprile 2008, adottato in attuazione legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), secondo il quale, nell'ambito del trasferimento del personale sanitario penitenziario al Servizio sanitario regionale, i rapporti di lavoro del personale incaricato ai sensi della legge 740/1970 continuano ad essere disciplinati dalla stessa legge fino alla relativa scadenza. La legislazione regionale in materia di medicina e sanità penitenziaria può quindi solo attuare il trasferimento del personale medico in questione, ma al fine di rispettare l'esigenza fondamentale di contenimento della spesa pubblica, avrebbe dovuto esplicitamente stabilire la persistente applicazione del regime previsto dalla legge statale in materia. La norma regionale, nell'attribuire ai medici "incaricati" un trattamento economico migliorativo, viola l'art. 81 Cost., comportando oneri economici non quantificati e privi di copertura finanziaria.

Vengono censurati anche i commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 in esame, che prevedono, in sintesi, la possibilità per l'Azienda USL di attribuire, secondo i criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale di lavoro per la medicina generale, nuovi incarichi annuali, a tempo determinato, rinnovabili e con il trattamento economico di cui al comma 2. Anche in questo caso di medici incaricati a termine, come per gli altri medici di cui al comma 2 censurato, i relativi oneri, peraltro non quantificati, non trovano copertura nelle risorse che lo Stato attribuisce alla Regione. Anche queste norme regionali quindi, analogamente al precedente comma 2, introducono una disciplina dei rapporti di lavoro e un trattamento economico difforme da quanto disposto dalla normativa statale richiamata dalla norma di attuazione, e comportano maggiori oneri finanziari non quantificati e privi di copertura finanziaria, così contrastando con le norme di attuazione dello statuto di cui all'art. 3 del d.lgs 192/2010 e violando l'art. 4, comma 2, dello Statuto speciale. Anche in questo caso le disposizioni regionali violano altresì il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 1 aprile 2008, comportando oneri aggiuntivi non quantificati e privi di copertura finanziaria, eccedono dalla competenza concorrente attribuita alla regione in materia di coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute, violando al contempo l'art. 117, terzo comma e l'art. 81 Cost.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 74 del 26 luglio 2011(GU 41/11).

Materia: Ambiente; miniere, cave e torbiere

Limiti violati: art. 117, comma secondo, lett. s) Costituzione

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: artt. 1 e 24 della legge regionale Friuli Venezia Giulia 19 maggio 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di attività estrattiva e risorse geotermiche)

Annotazioni:


Il Ricorrente ritiene illegittimo l'art. 1 della l.r. FVG 6/2011, che ha modificato l'art. 1 della l.r. 35/1986, concernente la «Disciplina delle attività estrattive», inserendo il comma 1 quater, che dispone: "All'interno dei parchi regionali, comunali e intercomunali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e' vietato l'esercizio di nuova attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali a eccezione di quelle relative alle pietre ornamentali comprese le cave di pietra ornamentale in sotterraneo, così come in aree di falda acquifera".

Lo Stato evidenzia che l'art. 4 dello statuto di autonomia riconosce alla Regione FVG competenza primaria in materia di acque minerali e termali mentre l'art. 5 le attribuisce una competenza concorrente in materia di miniere, cave e torbiere e di utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni e di opere idrauliche di 4° e 5° categoria.

In base alle predette norme statutarie, la competenza legislativa regionale in dette materie deve esplicarsi in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato e, per le materie di competenza concorrente, con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie.

L'art. 1 impugnato vieta l'esercizio di nuove attività di ricerca e di coltivazione di minerali nei parchi regionali e comunali, ma non prevede alcun divieto per le attività già in essere, consentendone quindi la prosecuzione. Tale previsione contrasta con la l. 394/91, che all'art. 22 prevede che i regolamenti delle aree protette regionali devono essere adottati secondo i criteri stabiliti con legge regionale in conformità con i principi di cui all'art. 11 che vieta espressamente l'apertura e l'esercizio, nei parchi nazionali, di cave, miniere e discariche, nonché l'asportazione di minerali.

La difesa erariale evidenzia in proposito che «In materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, la disciplina statale costituisce un limite minimo di tutela non derogabile dalle Regioni, ordinarie o a statuto speciale, e dalle Province autonome» (cfr. sent. n. 272/2009 e n. 378/2007), pertanto la norma censurata e' illegittima in quanto reca una disciplina afferente alla materia dell'ambiente, attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato ai


	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--

sensi dell'art. 117, 2° comma, lett. s) Cost., che eccede la competenza regionale, accordando, peraltro, al predetto bene ambiente, una tutela inferiore rispetto a quella statale.

Lo Stato ritiene altresì illegittimo l'art. 24 della stessa l.r. 6/2011 che modifica l'art. 18 della l.r. 13/2002 (Disposizioni allegate alla legge finanziaria 2002), inserendo al comma 26, la lettera c ter, che prevede l'assimilazione delle acque utilizzate per scopi geotermici, che non sono state utilizzate nell'ambito dei cicli produttivi e che non hanno subito trattamenti chimici, alle acque reflue domestiche.

Secondo il ricorrente, la Corte ha più volte affermato che la materia di attività estrattiva e di risorse geotecniche attiene alla tutela dell'ambiente, ed è pertanto di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117 comma 2, lett. s).

In merito alla classificazione delle acque utilizzate per scopi geotermici, la difesa erariale rileva che, trattandosi di acque utilizzate nell'ambito di una attività industriale, prive delle caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche e non assimilabili a queste ultime, neanche ai sensi dell'articolo 101, comma 7, del d.lgs. 152/06, le stesse devono essere necessariamente classificate quali acque reflue industriali. Ne consegue che lo scarico di tali acque è soggetto ai limiti di tutela ambientale posti dalla normativa statale e alle eventuali prescrizioni previste nell'ambito delle autorizzazioni.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 77 del 5 agosto 2011 (GU 42/2011)

Materia: pubblico impiego, coordinamento della finanza pubblica

Limiti violati: artt. 3, 97 e 117 terzo comma Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: articolo 4, comma 1, lettere a) e b), articolo 7 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 17 maggio 2011, n. 4, (Modifica dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano)

Annotazioni:


Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato una legge regionale del Trentino-Alto Adige relativamente a talune disposizioni in materia di personale.

Il ricorrente ha censurato *in primis* le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b) della legge regionale del Trentino Alto Adige 4/2011, modificative della legge regionale 3/2000, che disciplinano di fatto una deroga al limite del 50 per cento dei posti messi a concorso da riservare all'ingresso dall'esterno prevedendo esplicitamente il superamento di tale limite per *"le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici per progressione verticale"* e prevedendo altresì in via generale che tale limite venga assicurato *"anche con compensazione tra i diversi profili professionali"*, finendo per creare un'ulteriore deroga.

Il suddetto limite del 50 per cento è stato posto con norma statale dal decreto legislativo 150/2009 che ha modificato, in parte anche testualmente, la disciplina in materia di pubblico impiego di cui al decreto legislativo 165/2001. Il ricorrente richiama pertanto la consolidata giurisprudenza della Corte (sent. 215/2009, 213/2010) secondo cui le condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione sono da considerare ammissibili e, quindi, legittime, esclusivamente qualora l'area delle eccezioni sia delimitata in modo rigoroso e subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione e allo svolgimento di procedure di verifica dell'attività svolta.

La norme censurate, invece, nel conferire all'autorità amministrativa il potere di coprire i posti vacanti attraverso un diffuso e non predeterminato ricorso a personale interno, si prestano ad essere utilizzata per aggirare il principio del carattere aperto e pubblico dei sistemi di selezione del personale, esplicitazione del principio del pubblico concorso.


Tali norme regionali, pertanto, sarebbero illegittime per violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. e per eccedere dalla sfera di competenza della legislazione regionale

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto il limite del 50 per cento di copertura dei posti a concorso con personale interno stabilito dalla citata normativa statale costituisce declinazione di principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, applicabili, per giurisprudenza costante della Corte, anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome (*ex plurimis*, sent. 120/2008, 169/2007, 229/2011).

Il ricorrente ha, infine impugnato anche l'art. 7 della legge regionale 4/2011 che consente alla Regione e alle camere di commercio, industria, artigianato di Trento e Bolzano di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nei casi e secondo le procedure stabilite nel regolamento previsto della legge regionale 3/2003 e nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 368/2001, non richiamando quindi il limite previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 il quale, nell'esercizio della competenza legislativa statale alla fissazione dei principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, ha stabilito la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi nell'anno 2010 di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Per tale motivo, la disposizione regionale censurata avrebbe ecceduto dalla sfera di competenza riservata alla potestà legislativa regionale dall'articolo 117, comma 3, Cost., in quanto in contrasto coi di principi fondamentali nella materia di legislazione concorrente del coordinamento della finanza pubblica.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 84 del 26 agosto 2011 (G.U. 43/2011)

Materia: finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica.

Limiti violati: artt. 38 e 43 dello Statuto siciliano.

Ricorrente/i: Regione Siciliana.


Oggetto del ricorso: Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», in particolare l'articolo 9.

Annotazioni:

La ricorrente impugna il d. lgs. 88/2011 – che prevede interventi speciali per rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali - ed in particolare l'art. 9, poiché nel decreto stesso non è dichiarata la sua inapplicabilità alle Regioni a Statuto speciale, né esso contiene alcun rinvio alle norme di attuazione dei rispettivi Statuti quale fonte normativa attraverso cui regolare in tali Regioni gli interventi previsti dall'art. 119, quinto comma, Cost. (interventi per lo sviluppo economico; per rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali).

La ricorrente precisa che in un giudizio promosso dalla Regione stessa ed avente ad oggetto la legittimità costituzionale di alcune norme della legge delega 42/2009 (di cui il d. lgs. impugnato è in parte attuazione), la suprema Corte avrebbe statuito che «l'art. 1, comma 2, della l. 42/2009 stabilisce univocamente che gli unici principi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome sono quelli contenuti negli artt. **15, 22 e 27**», precisando altresì che la conclusione enunciata «è fondata su una sicura esegesi del dato normativo, priva di plausibili alternative» (sent. 201/2010).


La stessa legge delega all'art. 27 prevede che per le autonomie speciali le misure necessarie a conseguire gli obiettivi costituzionali di perequazione e solidarietà siano stabilite con norme di attuazione ed istituisce un «tavolo di confronto» nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che rappresenta il luogo in cui si realizza, attraverso una permanente interlocuzione, il confronto tra lo Stato e le autonomie speciali per quanto attiene ai profili perequativi e finanziari del federalismo fiscale delineati dalla legge di delegazione, secondo il principio di leale collaborazione espressamente richiamato (cit. sent. 201/2010). Quindi, per le Regioni autonome, la l. 42/2009 ha voluto assegnare una forte connotazione pattizia all'attuazione della normativa sul federalismo fiscale, perseguendo il duplice obiettivo del celere attuarsi della riforma e del rispetto delle prerogative statutarie.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--

L'applicazione alle Regioni autonome del d.lgs. 88/2011 rappresenta pertanto una sostanziale sottrazione di materia assegnata alla trattativa tra lo Stato e la Regione, con conseguente regolazione unilaterale da parte del primo.

La perequazione infrastrutturale di cui all'art. 16 della legge delega non trova legittimamente applicazione per le autonomie differenziate, per le quali la legge stessa appronta uno specifico regime nell'art. 22, che si riconnette pienamente all'art. 38 dello Statuto siciliano.

Il d.lgs. 88/2011 va pertanto dichiarato illegittimo, poiché incide direttamente sull'autonomia speciale, sottraendo al negoziato sul federalismo fiscale tra Regione siciliana e Stato materie per le quali la legge delega - suffragata da giurisprudenza costituzionale - ribadisce debba prestarsi ossequio al principio pattizio consacrato negli Statuti speciali e, in particolare, in quello siciliano.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 85 del 31 agosto 2011 (G.U. 43/2011)

Materia: imposte e tasse; finanza regionale; energia; ambiente; amministrazione pubblica; impiego pubblico.

Limiti violati: artt. 3, 4, 5 e 56 della legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 (Statuto speciale della Regione Sardegna); artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. e), l) s) e comma terzo Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri.

Oggetto del ricorso: artt. 3, comma 1; 17, comma 9; 18, commi 20 e 23 lett. c); 20 e 21 della legge della Regione Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento).


Annotazioni:

1) il ricorrente impugna **l'art. 3, comma 1, della l.r. 12/2011**, poiché esso - nel prevedere che *«Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 dello Statuto speciale (...), ancorché in assenza dell'adeguamento delle relative norme di attuazione, a decorrere dall'anno 2010, gli accertamenti delle compartecipazioni regionali ai tributi erariali sono effettuati anche sulla base degli indicatori disponibili relativi ai gettiti tributari»* - disciplina unilateralmente con legge regionale aspetti demandati a norme di attuazione dello Statuto di autonomia, consentendo di derogare alle vigenti norme di attuazione dell'art. 8 dello Statuto Speciale, contenute negli articoli da 32 a 38 del d.P.R. n. 250/1949.

Il richiamato art. 3 eccede quindi dalle competenze di cui agli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale, ponendosi altresì in contrasto con l'art. 56 del medesimo, che demanda ad una Commissione paritetica l'elaborazione delle norme di attuazione dello Statuto.

2) Il ricorrente impugna **l'art. 17, comma 9, della l.r. 12/2011**, poiché esso - nel prevedere che, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del d. lgs. 28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), l'installazione e l'esercizio di impianti di generazione elettrica alimentati da biogas e biometano, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata solo per alcuni soggetti, ivi indicati – si pone in contrasto con la disciplina nazionale che prevede un criterio di differenziazione delle procedure fondato sulla diversa configurazione dell'impianto e non del soggetto richiedente l'autorizzazione stessa.

Poiché la Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lett. e), del proprio Statuto, ha competenza concorrente in materia di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, il legislatore regionale, prevedendo nella norma impugnata una disciplina in contrasto con la normativa statale di riferimento, eccede dalla propria competenza ed invade quella esclusiva statale di tutela dell'ambiente e

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--

dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in cui rientra la promozione e lo sviluppo delle fonti energetiche alternative.

- 3) Il ricorrente impugna **l'art. 18, comma 20, della l.r. 12/2011**, poiché esso - nel prevedere che gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 10 del d.lgs. 460/1997, che intendono accedere all'esenzione IRAP di cui alla l.r. 3/2003, devono trasmettere a pena di decadenza alla direzione generale dell'Assessorato regionale competente, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, una comunicazione con la quale attestano di avere diritto all'esenzione - è particolarmente restrittivo nei confronti delle ONLUS della Sardegna ammesse a fruire della citata esenzione e si pone in contrasto con la normativa statale che disciplina la materia.

Infatti, in base all'articolo 11, comma 2, del d.lgs n. 460/1997, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'art. 10 devono effettuare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate ai fini dell'iscrizione all'anagrafe delle Onlus di cui al comma 1 dello stesso articolo. Tale comunicazione è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal d. lgs.; appare quindi sufficiente, per il raggiungimento degli scopi perseguiti dalla Regione, la mera verifica dell'iscrizione della Onlus alla citata anagrafe, invece che condizionare il riconoscimento dell'agevolazione alla presentazione di un'ulteriore specifica comunicazione non prevista dalla normativa statale.


L'art. 21 del medesimo d.lgs. 460/1997 riconosce ai comuni, alle province, alle regioni la possibilità di deliberare nei confronti delle Onlus «la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti», ma non consente a detti enti di introdurre specifici obblighi a carico dei contribuenti, i quali si pongono in aperto contrasto con il principio generale dell'ordinamento tributario, in base al quale al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni (art. 6, comma 4, l. 212/2000).

La norma regionale viola quindi la competenza legislativa dello Stato in materia di sistema tributario, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.

- 4) Il ricorrente impugna **l'art. 18, comma 23, lett. c), della l.r. 12/2011**, poiché esso - nel prevedere che i consorzi di bonifica possono realizzare e gestire gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche in deroga al limite dell'autoconsumo – si pone in contrasto con la normativa nazionale di riferimento (d. lgs. 79/1999), che tale deroga non consente.

Poiché, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lett. e), dello Statuto di autonomia, la Regione Sardegna ha competenza concorrente in materia di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, il legislatore regionale, eccede dalla propria competenza ed invade quella esclusiva statale di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in cui rientra la promozione e lo sviluppo delle fonti energetiche alternative.

- 5) Il ricorrente impugna **gli artt. 20 e 21 della l.r. 12/2011**, poiché essi - nel prevedere rispettivamente un'interpretazione autentica dell'art. 3 della l.r. 3/2009, come modificato dalla l.r. 1/2011, e dell'art. 11, commi 2 e 3, della medesima l.r. 3/2009 –

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--


continuano a presentare i medesimi profili di incostituzionalità già impugnati dal Governo con riferimento alle citate ll. rr. n. 3/2009 e 1/2011.

In particolare, l'**art. 20** prevede che l'A.R. sia autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, previo superamento di specifica selezione concorsuale e con iscrizione in una graduatoria di merito da assorbirsi entro un triennio, contrastando con la normativa statale che non consente una generica stabilizzazione del personale e che pone il limite della riserva dei posti del 40 per cento e limiti di assunzioni rispetto alle cessazioni (d.l. 78/2009 conv. in l. 102/2009), eccedendo quindi la propria competenza statutaria di cui all'art. 3 e violando la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.) e concorrente nella materia del coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), nonché il principio del pubblico concorso (art. 97 Cost).

Sul punto, la suprema Corte – pronunciandosi sulla costituzionalità proprio della l.r. Sardegna n. 3/2009 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme in materia di finanziamento di programmi pluriennali di stabilizzazione del personale dei lavoratori precari, statuendo che il finanziamento da parte della Regione di tali programmi, prescindendo dall'espletamento di concorsi, si pone in contrasto con l'art. 97 Cost., che impone il concorso quale modalità di reclutamento del personale delle P.A. e che consente deroghe a tale principio solo qualora ricorrano esigenze particolari e sia adeguatamente garantita la professionalità dei prescelti (sent. n. 235/2010).

La Corte ha altresì già affermato che l'aver prestato «attività a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione regionale non può essere considerato ex se, ed in mancanza di altre particolari e straordinarie ragioni, un valido presupposto per una riserva di posti» (sent. n. 205/2006); e che «il previo superamento di una qualsiasi «selezione pubblica», presso qualsiasi «ente pubblico», è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché la norma non garantisce che la previa selezione avesse natura concorsuale e fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere» (sent. n. 293/2009).

Per quanto infine attiene all'impugnato **art. 21**, esso prevede che, al fine di promuovere opportunità di lavoro stabile in favore dei lavoratori socialmente utili, ancora impegnati in attività socialmente utili, l'assessorato regionale al lavoro, predisponga uno specifico programma che preveda apposite misure da adottarsi, tenendo conto della collocazione territoriale dei lavoratori, affinché gli enti utilizzatori possano continuare ad avvalersi delle maestranze stabilizzate senza costi aggiuntivi a carico del loro bilancio. La norma si pone in contrasto con la normativa nazionale che prevede una riserva in favore dei lavoratori socialmente utili del 30 per cento dei posti da coprire, mediante procedura selettiva (art. 12 del d.lgs. 468/1997), nonché con i principi di ragionevolezza, imparzialità, buon andamento della pubblica amministrazione e del pubblico concorso (artt. 3 e 97 Cost.).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 87 del 2 - 13 settembre 2011 (GU n. 44/2011)

Materia: tutela dell'ambiente; tutela della concorrenza; ordinamento civile

Limiti violati: art. 117, commi primo e secondo, lett. e), l), s) e comma terzo Cost.; artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 670/1972 recante lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri


Oggetto del ricorso: artt. 2, comma 10, 3 commi 1 e 3, 5 commi 1, 4 e 9, comma 4, alinea 1, 9, commi 6 e 7, della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso e disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica)

Annotazioni:

Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta **l'incostituzionalità degli artt. 2, comma 10, 3 commi 1 e 3, 5 commi 1, 4 e 9, comma 4, alinea 1, 9, commi 6 e 7**, della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 4/2011, in relazione agli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché in relazione all'art. 117, comma primo e secondo, lett. e), l) s) e comma terzo Cost. Il ricorrente in via preliminare evidenzia che la Provincia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, punti nn. 5, 10 e 14 ,dello Statuto ha competenza primaria in materia di urbanistica, edilizia, miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere, e, in base ai punti nn. 9 e 10 dell'articolo 9 dello stesso Statuto speciale ha competenza legislativa concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, nonché di igiene e sanità. Per previsione delle stesse norme statutarie tali competenze legislative devono svolgersi in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali nonché delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e, per le competenze di tipo concorrente, nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato.

Secondo il ricorrente le norme della l.p. eccedono le competenze statutarie, e sono invasive di competenze legislative esclusive dello Stato in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile e tutela dell'ambiente.

In particolare la difesa erariale sottolinea che, come confermato nella sent. n. 378/2007, la potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interezza e' stata affidata in via esclusiva allo Stato, dall'art. 117, comma secondo, lett. s), Cost., che parla di «ambiente» (ponendovi accanto la parola «ecosistema») in termini generali e onnicomprensivi. Spetta quindi allo Stato disciplinare l'ambiente come una entità organica e, tale disciplina, costituisce «limite» all'esercizio delle competenze regionali e provinciali.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

Nello specifico, il ricorrente evidenzia che **il comma 10 dell'art. 2**, della l.p. impugnata prevede il rinnovo automatico trentennale di tutte le concessioni alla loro scadenza, sia pur con alcuni limiti, ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico, il cui regime è disciplinato dal successivo art. 3. Tale norma **viola** pertanto **l'art. 117, comma 1, e l'art. 117, comma 2, lett. e) Cost., in quanto si pone in contrasto con i principi dell'ordinamento comunitario e le leggi statali in materia di tutela della concorrenza**, di esclusiva competenza statale. Inoltre essa non subordina il rinnovo delle concessioni di derivazione dell'acqua alla procedura di VIA contrariamente a quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 e non prevede una verifica di assoggettabilità a VIA per il rinnovo di determinate concessioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale vigente e violando conseguentemente **l'art. 117 secondo comma lett. s) Cost. ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».**


Sul punto, il ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che appare ispirata a criteri particolarmente rigorosi e ribadisce che «a livello di processo decisionale e' necessario che l'autorità competente tenga conto il prima possibile delle eventuali ripercussioni sull'ambiente di tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione, dato che l'obiettivo consiste nell'evitare fin dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, piuttosto che nel combatterne successivamente gli effetti».

In sostanza secondo la difesa erariale, da un lato, nessun elemento normativo garantisce che le autorizzazioni in corso di «esercizio» (originario o prorogato) fossero state - ab origine o in sede di proroga - assoggettate a valutazione di impatto ambientale; dall'altro, il perdurante regime normativo di mantenimento dello status quo cristallizza, ex lege, l'elusione dell'obbligo e, con esso, attraverso il meccanismo della legge-provvedimento, il mancato rispetto della normativa statale.

Per quanto attiene all'art. 3, comma 1, della l.p. impugnata, esso prevede che «Ai fini di migliorare lo stato di qualità ambientale dei corsi d'acqua interessati, i titolari di due o più concessioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico esistenti, relative ad impianti consecutivi, possono richiedere l'accorpamento delle stesse» e che, in tal caso, il termine di scadenza delle concessioni accorpate corrisponde alla scadenza della concessione accorpata con la durata residua più lunga (**comma 3**).

Tale previsione, in quanto può comportare in modo automatico la proroga di una o più delle concessioni di derivazione a scopo idroelettrico accorpate, è in contrasto con l'art. 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), il quale, in conformità ai principi di tutela della concorrenza e di apertura al mercato, stabilisce che l'attribuzione della concessione avviene tramite «una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione».

Sul punto il ricorrente evidenzia che la legislazione provinciale e' in ogni caso assoggettata agli obblighi internazionali e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'U.E. e che nella materia dell'affidamento delle concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, la disciplina **rientra nella competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza».** La norma è pertanto ritenuta lesiva dell'**art. 117, comma 2, lett. e) Cost.**

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

La difesa erariale ritiene altresì illegittimo **l'art. 5, comma 1**, che prevede la cessione, da parte degli enti locali, della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi di acquedotto. Tale norma viola il principio generale dell'inalienabilità dei beni demaniali ex artt. 822,823 e 824cc, tale divieto e' altresì espressamente richiamato dall'art. 43 del d.lgs. 152/2006 che recita: «Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge».

La norma pertanto secondo lo Stato è **in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. l), Cost. che riserva alla competenza esclusiva statale la materia dell'ordinamento civile.**


Gli artt. 5, comma 4, e 9, comma 4, alinea 1, rinviano alla Giunta provinciale, la definizione di procedure e direttive tecniche per la realizzazione di sonde geotermiche in falda per la produzione di calore, e la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici.

Poiché tali disposizioni non richiamano la Giunta all'osservanza di quanto stabilito dal d.lgs. 28/2011 in materia di procedure semplificate per la posa in opera di sonde geotermiche ed in materia di principi minimi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevanti, **si pongono in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. in quanto violano la competenza statale in materia di tutela dell'ambiente.**

Infatti secondo il ricorrente, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l'incostituzionalità di norme regionali discende dall'impossibilità di darne una interpretazione conforme alla Costituzione, nonché alla luce del principio di leale collaborazione.


In ultimo **l'art. 9, commi 6 e 7**, ai fini dell'isolamento termico degli edifici e dell'utilizzo dell'energia solare, prevedono la possibilità di derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici e alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile.

Secondo il ricorrente tali norme contrastano con le disposizioni precettive del decreto ministeriale n. 1444/1968 e in particolare, per quanto attiene alle distanze tra edifici, osserva che per giurisprudenza consolidata l'art. 9 del citato DM per la sua genesi (adottata ex art. 41-quinquies, comma 8, della legge 1150/1942) e per la sua funzione igienico-sanitaria (evitare intercapedini malsane), fissa dei valori minimi inderogabili e costituisce, pertanto, principio inderogabile della materia (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. IV, sentt. n. 7731/2010 e n. 4374/2011), anche per le Regioni e Province autonome che, in base agli statuti di autonomia, sono titolari di competenza esclusiva nella materia urbanistica. Sul punto la difesa erariale rinvia alla giurisprudenza della suprema Corte (sent. n. 120/1996) che ha precisato che «La predetta norma sulle distanze tra edifici, deve considerarsi integrativa di quelle previste dal codice civile (art. 873 cod. civ. e segg.)» e che «le disposizioni sulle distanze fra costruzioni sono giustificate dal fatto di essere preordinate, non solo alla tutela degli interessi dei due frontisti, ma, in una più ampia visione, anche al rispetto di una serie di esigenze generali, tra cui i bisogni di salute pubblica, sicurezza, vie di comunicazione e buona gestione del territorio».

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

A giudizio del ricorrente tale norma prevale sia sulla potestà legislativa regionale, in quanto integra la disciplina privatistica delle distanze (cfr. C.Cost. 232/2005), sia sulla potestà regolamentare e pianificatoria dei comuni, in quanto deriva da una fonte normativa statale sovraordinata (Cass. civ., Sez. II, 31 ottobre 2006, n. 23495), sia infine sull'autonomia negoziale dei privati, in quanto tutela interessi pubblici di natura igienico-sanitaria che non sono nella disponibilità delle parti (Cons. Stato, Sez. IV, 12 giugno 2007, n. 3094).

Per tali argomentazioni le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 6 e 7 della l.p. 4/2011, non prevedendo il rispetto delle altezze e delle distanze di cui al decreto ministeriale 1444/1968, **contrastano con l'articolo 117, secondo comma, lettera l) Cost.**

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 92 del 5 settembre 2011 (G.U. 45/2011)

Materia: finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica; edilizia e urbanistica.

Limiti violati: art. 14, lett. f) e artt. 20, 36 e 43 dello Statuto della Regione Siciliana (l. cost. 2/1948); art. 2 delle relative Norme di attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074; principio di leale cooperazione.

Ricorrente/i: Regione Siciliana.

Oggetto del ricorso: artt. 2, commi 8 e 9, e art. 5, commi da 9 a 14, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia; c.d. decreto Sviluppo), convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106.

Annotazioni:


A) La ricorrente impugna i commi 8 e 9 dell'art. 2 del d.l. 70/2011, come convertito, per violazione degli artt. 36 e 43 del proprio Statuto di autonomia, nonché dell'art. 2 delle relative «Norme di attuazione in Materia Finanziaria» di cui al D.P.R. 1074/1965.

I suddetti commi 8 e 9 prevedono il cofinanziamento del credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel mezzogiorno a tempo indeterminato, con i fondi strutturali comunitari non impegnati e non spesi, destinati alla Regione in forza delle delibere CIPE n. 79/2010 e n. 1/2011 (già impugnate).

Dall'art. 36 dello Statuto e dall'art. 2 del DPR 1074/1965, emerge la regola generale secondo la quale - a parte talune individuate eccezioni per soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate in apposite leggi - spettano alla Regione siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate.

Le disposizioni impugnate pertanto sottraggono alla Regione Sicilia risorse già destinate ad essa in forza delle citate deliberazioni del CIPE nn. 79/10 e n. 1/11, che, pur erogate dall'UE, se non utilizzate dai datori di lavoro per la specifica finalità del credito d'imposta, non vengono restituite al bilancio della Regione, ma vengono incamerate dallo Stato.

Le disposizioni predette violano anche l'art. 43 dello Statuto, il quale disciplina la composizione e le competenze della Commissione paritetica, titolare di una speciale funzione di partecipazione al procedimento legislativo, in quanto, secondo la formulazione del medesimo art. 43, esso «determinerà le norme» relative sia al passaggio alla Regione degli uffici e del personale dello Stato, sia all'attuazione dello statuto stesso. Detta Commissione rappresenta, dunque, un essenziale raccordo tra la Regione e il legislatore statale, funzionale al raggiungimento di specifici obiettivi fra i quali, appunto, avrebbe dovuto annoverarsi quello del credito d'imposta finanziato

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--

con i fondi in precedenza destinati a finalità diverse con altri provvedimenti (amministrativi).


Infine, in subordine, si ravvisa la violazione del principio di leale cooperazione, poiché non si è dato corso a nessun forma di partecipazione e consultazione della Regione, titolare di competenze proprie in materia finanziaria e per la gestione dei fondi in questione (sent. nn. 133/2002, 288/2001, 348, 347 e 98 del 2000) e le disposizioni nazionali in esame, prive di una clausola di salvaguardia delle prerogative delle Regioni a Statuto speciale, sono lesive dei su indicati parametri statutari (sent. nn. 29/2004 e 152/2011).

- B)** La ricorrente impugna poi l'art. 5, commi da 9 a 14, del d.l. 70/2011, asserendone il contrasto con gli artt. 14, lett. f) e 20 del proprio Statuto. In particolare, l'art. 14 attribuisce alla Regione competenza legislativa esclusiva in materia urbanistica, che include anche la disciplina dell'attività edilizia (per l'ampia accezione della formulazione, si veda Corte cost. sent. n. 16/1992).

L'art. 5 impugnato reca norme dirette ad agevolare interventi edilizi su costruzioni private ed in base al comma 12 esso si applica anche alle Regioni a statuto speciale «compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione»; tuttavia – secondo la ricorrente – tale previsione è di mero stile, poiché il comma 9 pone anche alle Regioni e province autonome un termine di sessanta giorni per l'adozione di norme che recepiscono i principi in materia di edilizia nello stesso indicati (quali: a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale; b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari; d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti) e che, lungi dal poter essere considerati principi di grande riforma, costituiscono norme di dettaglio dell'attività edilizia, invasive dell'autonomia speciale della ricorrente.

Peraltro, l'applicazione alle Regioni speciali dei commi 9, 10 e 11 imporrebbe anche l'applicazione immediata di alcune disposizioni ex comma 14, seppure questo faccia riferimento alle sole regioni ordinarie.

Sebbene sia vero che anche nelle materie indicate nell'art. 14 dello Statuto., trovino applicazione le leggi dello Stato fino a quando la Regione stessa non si sia avvalsa della potestà legislativa ad essa attribuita, è altresì vero che tale «principio di prevenzione» opera in riferimento alla materia e non alle norme di dettaglio laddove sia già intervenuta una disciplina regionale. E la Regione Siciliana ha già una propria legislazione in materia urbanistico-edilizia (l.r. 71/1978; l.r. 37/1985 e l.r. 6/2010). In tal caso le disposizioni regionali prevalgono sulla legislazione statale anche in presenza di diverse disposizioni emanate dal legislatore statale (Corte Cost. sent. nn. 165/1973 e 18/1969).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 94 del 20 settembre 2011 (G.U. 45/2011)

Materia: finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica; sanità.

Limiti violati: artt. 116, 117, 118 e 119 Cost.; art. 5, n. 16 e artt. 48 e 49 dello Statuto speciale adottato con l. cost. 1/1963; principio di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Friuli Venezia Giulia.

Oggetto del ricorso: art. 17, comma 1, lett. d) e comma 6, e art. 20, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), conv. in l. 111/2011.

Annotazioni:


- 1) La ricorrente impugna l'art. **art. 17, comma 1, lett. d) e comma 6**, d.l. 98/2011, poiché rispettivamente il comma 1, mediante rinvio ad un regolamento di delegificazione e il comma 6 in via diretta, introducono misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle prestazioni sanitarie, aggiuntive rispetto a quelle già disposte dalle regioni, imponendo un ticket in materia sanitaria.

Le suddette norme, se possono in linea di principio avere una ragione per le Regioni ordinarie (Corte cost. sent. n. 203/2008), non hanno invece ragione e giustificazione costituzionale per la ricorrente, che non partecipa alla ripartizione del Fondo sanitario nazionale, e sono dunque illegittime in quanto impongono alla Regione un vincolo non dovuto.

La circostanza che la Regione provveda autonomamente ed integralmente al finanziamento della sanità locale, con risorse del proprio bilancio, esclude che lo Stato abbia titolo per stabilire misure di contenimento della spesa sanitaria: tali misure si traducono nella pura e semplice lesione dell'autonomia finanziaria della Regione, nell'aspetto della disponibilità delle spese, quale risultante sia dall'art. 48 dello Statuto, sia dall'art. 119, commi 1, 2, e 4, Cost., applicabile alla Regione per effetto dell'articolo 10, l. cost. n. 3/2001, nella parte in cui assicura ad essa una maggiore autonomia.

La Corte cost., con la sent. n. 341/2009, espressa per le Province autonome di Trento e di Bolzano, che analogamente finanziano autonomamente il servizio sanitario locale, ha tratto la conseguenza che «dal momento che lo Stato non concorre al finanziamento del servizio sanitario provinciale, né quindi contribuisce a cofinanziare una eventuale abolizione o riduzione del ticket in favore degli utenti dello stesso, esso neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria che è interamente sostenuta dalla Provincia autonoma».

Sono dunque violati l'art. 117, comma terzo, Cost., in quanto sono superati i poteri legislativi statali di coordinamento della finanza pubblica, nonché gli articoli 48 dello

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--

Statuto di autonomia e 119, primo comma, Cost., per violazione dell'autonomia finanziaria.

In subordine, con specifico riferimento all'art. 17, comma 1, lett. d) impugnato, la ricorrente lamenta l'inidoneità della fonte regolamentare a contenere principi fondamentali, quali il coordinamento della finanza pubblica (art. 48 Statuto e art. 117, terzo comma, Cost.), e la tutela della salute (art. 5, n. 16, Statuto, e art. 117, terzo comma 3, Cost.). Oltretutto, l'art. 17 non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni, con violazione anche del principio costituzionale di leale collaborazione.

- 2) La ricorrente impugna poi i **commi 4 e 5 dell' art. 20**, d.l. 98/2011, poiché in essi è disposta l'estensione anche per gli anni 2014 e seguenti delle misure di contenimento finanziario per gli anni 2012-2013, già previste dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 78/2010, concernenti il concorso delle autonomie speciali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la riduzione delle spese; nonché la previsione di nuove restrizioni (co. 5).

La ricorrente ritiene che proprio le nuove restrizioni introdotte ai commi 4 e 5 ledano la propria autonomia finanziaria assicurata dagli artt. 48 Statuto e 119, commi primo, secondo e quarto, Cost., nonché l'art. 116, primo comma, Cost. e l'art. 49 Statuto.


La Regione specifica poi che le misure indicate nel d.l. impugnato si aggiungono non solo a quelle di cui al d.l. 78/2010, ma anche a quelle disposte dall'art. 1, comma 156, della l. 220/2010 (c.d. legge di stabilità 2011).

La ricorrente è consapevole che l'autonomia finanziaria intesa come disponibilità di risorse sufficienti ad esercitare le proprie attribuzioni costituzionali, e come effettiva capacità di spesa, va valutata nel complesso, e che «contenimenti» transitori delle spese non sono necessariamente incostituzionali (es. i vincoli derivanti dal patto di stabilità - sent. n. 284/2009). Tuttavia, se non si vuole privare l'art. 119 Cost. e l'art. 48 Statuto, della capacità di fungere da parametri di costituzionalità, occorre riconoscere che singoli provvedimenti normativi possano essere sindacati e, se del caso, censurati, anche alla luce di altri singoli provvedimenti, l'insieme dei quali si dimostra lesivo dell'autonomia finanziaria regionale.

Nel caso di specie, la Regione si trova nella condizione di affermare che la trasformazione delle misure di contenimento del 2010 da transitorie a definitive, unitamente alle restrizioni della l. 220/2010, determinano la incostituzionalità dell'art. 20, commi 4 e 5, d.l. 98/11, in quanto impongono riduzioni consistenti alla spesa, tali da pregiudicare l'assolvimento delle funzioni pubbliche ad essa attribuite, in violazione dei citati artt. 119 Cost. e 48 Statuto, la cui portata si precisa anche attraverso la considerazione sistematica di tutte le norme costituzionali e statutarie rilevanti ai fini dell'autonomia finanziaria.

In questo senso, violato è in primo luogo l'art. 116, primo comma, Cost., il quale riconosce alle Regioni speciali forme e condizioni particolari di autonomia, che non possono non riguardare anche l'autonomia finanziaria (sent. n. 82/2007). I commi censurati dell'art. 20 ledono la disposizione in quanto riservano alle Regioni speciali un trattamento peggiore rispetto a quanto vale per le Regioni ordinarie.

L'irragionevolezza del trattamento peggiore si coglie appieno considerando che queste differenziazioni operano in un contesto normativo stabile, quanto alle funzioni, per le Regioni ordinarie, mentre è aumentato il concorso specifico della Regione FVG

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--

al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'assolvimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo e dal patto di stabilità interno.

Il trattamento gravoso riservato alle autonomie speciali non può essere giustificato sulla base della considerazione della relativa maggiore ampiezza - rispetto alle Regioni ordinarie - delle risorse ad esse riservate. Tale maggiore ampiezza infatti è il frutto delle valutazioni dell'ordinamento costituzionale dello Stato, e non può essere alterata se non seguendo le vie costituzionalmente prescritte.

Tra tali vie, anzitutto, le stesse norme di attuazione statutaria - radicate nel principio di solidarietà nazionale (sent. n. 75/1967) – che consentono di eccettuare dall'attribuzione alla Regione le nuove entrate tributarie statali il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, specificate nelle leggi medesime; anche se la legittimità costituzionale della riserva è subordinata alla presenza di un'apposita clausola di destinazione, che vale «a rendere possibile il controllo politico sull'esatto e corretto esercizio della deroga» al sistema normale di finanziamento: norma funzionale, quindi, al principio di responsabilità (sent. n. 61/1987).


In secondo luogo, le stesse disposizioni statutarie sull'autonomia finanziaria possono sempre essere modificate senza ricorrere alla revisione con legge costituzionale, purché vi sia il coinvolgimento della Regione (arti. 63, comma 5, Statuto).

Le disposizioni censurate ledono anche un altro parametro: l'art. 49 Statuto garantisce alla Regione certezza di entrate, finalizzate ad assicurarle la possibilità di esercizio delle proprie funzioni; non ha senso logico che vi sia per la Regione garanzia costituzionale di determinate entrate, se poi fosse consentito allo Stato di imporre con legge ordinaria massicce riduzioni della spesa, alla quale le entrate garantite sono finalizzate.

Le disposizioni impugnate si pongono poi in contrasto con il principio costituzionale di collaborazione. In termini generali i rapporti finanziari Stato-Regione sono ispirati al principio della determinazione consensuale.

L'«obbligo generale di partecipazione di tutte le Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, all'azione di risanamento della finanza pubblica «deve essere temperato e coordinato con la speciale autonomia in materia finanziaria di cui godono le predette Regioni, in forza dei loro statuti la (sent. n. 82/2007) ». In tale prospettiva, «la previsione normativa del metodo dell'accordo tra le Regioni a statuto speciale e il Ministero dell'economia e delle finanze, per la determinazione delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, deve considerarsi un'espressione della descritta autonomia finanziaria e del temperamento di tale principio con quello del rispetto dei limiti alla spesa imposti dal cosiddetto "patto di stabilità" (sent. n. 353/2004)».

La ricorrente sottolinea infine che dall'annullamento dei commi 4 e 5 dell'art. 20, d.l. n. 98/2010 non deriva alcun necessario pregiudizio alla «unità economica della Repubblica», né ai principi di solidarietà nazionale, né agli obiettivi di risanamento finanziario. Lo Stato - come si è appena indicato - continua infatti ad avere tutti gli strumenti per perseguire tali obiettivi, nel rispetto dell'autonomia Regionale, secondo quanto sopra esposto.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 96 del 12-20 settembre 2011 (G.U. 46/2011)

Materia: bilancio e contabilità pubblica.

Limiti violati: artt. 1, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, recante «Statuto speciale per la Sardegna»; artt. 3, 5, 116, 117 e 119 della Costituzione.

Ricorrente/i: Regione Sardegna.

Oggetto del ricorso: art. 20, commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 3, 5 e 17 bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), conv. in l. 111/2011.

Annotazioni:

La ricorrente impugna l'art. 20 del d.l. 98/2011, conv. in l. 111/2011 e ulteriormente modificato con d. l. 13 agosto 2011, n. 138, non ancora però convertito in legge, il quale ha introdotto ulteriori, secondarie e peggiorative modifiche al d.l. 98/2011, incidendo su alcuni dati quantitativi della manovra e spostando i termini di entrata in vigore delle singole misure rispettivamente dal 2013 al 2012 e dal 2014 al 2013.


La ricorrente premette che le disposizioni impugnate entrano in un contesto normativo nel quale, per quanto riguarda la Sardegna, domina l'art. 1, comma 834, della l. 296/2006 (legge finanz. 2007), che ha modificato l'art. 8 dello Statuto di autonomia, in materia di fonti delle entrate regionali.

Le misure previste dalle nuove disposizioni statutarie non hanno avuto ancora piena e corretta esecuzione per inerzia dello Stato, inerzia che la Regione ha già censurato con il ricorso per conflitto di attribuzione n. 8/2011.

Le disposizioni in oggetto sono incostituzionali per i seguenti motivi:

1. Violazione dell'art. 8 dello Statuto speciale, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 834, della l. 296/2006, anche in riferimento **agli artt. 1** (che costituisce la Sardegna in Regione autonoma), **3, 4 e 5** (che elencano le funzioni regionali) **e 7** (che riconosce l'autonomia finanziaria della Regione) del medesimo Statuto e **agli artt. 3, 5, 116, 117 e 119 Cost.**

1.1 - L'originario art. 8 prevedeva una serie di entrate finanziarie per la Regione soppresse in gran parte dalla riforma tributaria del 1972. Già la suprema Corte aveva rilevato che «dopo l'attuazione della riforma tributaria del 1972, l'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (in previsione del rinnovamento normativo della materia tributaria non statale) conferì al Governo apposita delega, diretta ad emanare, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dagli Statuti speciali d'intesa con le regioni ad autonomia differenziata - norme ordinarie per assicurare a ciascuna regione entrate

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--

complessivamente non inferiori al gettito o alla compartecipazione al gettito dei tributi soppressi, con incrementi cronologicamente graduati» (sent. n. 80/1987).

Tale ordinamento transitorio si è mantenuto, per la Sardegna, fino all'approvazione della l. 122/1983, il cui art. 1 riformulò proprio l'art. 8 dello Statuto al fine di adeguare le entrate regionali al nuovo sistema tributario. Tale riforma si rivelava però non risolutiva, in quanto insufficiente per rapporto all'evoluzione complessiva della realtà economico-finanziaria del Paese.

E' proprio in considerazione della palese insufficienza del quadro finanziario delle entrate regionali che si è addivenuti alla seconda modifica dell'art. 8 dello Statuto nel 2006, con la quale - fra l'altro - si è aggiunto il canale di finanziamento relativo ai «sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici» e si è introdotta la quota fissa di compartecipazione all'I.V.A. maturata nella Regione Sardegna.


Risulta dunque *per tabulas* che il regime delle entrate della Sardegna è stato ritenuto inadeguato al corretto assolvimento dei compiti istituzionali di questa, però, come la Regione ha lamentato nel già menzionato ricorso n. 8/2011, lo Stato, dopo aver riconosciuto detta inadeguatezza, si è illegittimamente sottratto al procedimento necessario per dare esecuzione al nuovo regime delle entrate, arrecando un nuovo *vulnus* all'autonomia regionale. E' paradossale pertanto che la Regione Sardegna venga ora assoggettata al generale regime premiale e sanzionatorio, connesso al rispetto del patto di stabilità, in ragione di criteri palesemente irragionevoli se applicati ad un Ente che è tuttora in attesa dell'ottenimento delle risorse cui ha statutariamente diritto. Non aver tenuto alcun conto della specificità della condizione, anche normativa, in cui oggi si trova la Sardegna vizia in radice le disposizioni impugnate.

1.2 – La violazione dell'art. 8 dello Statuto può e deve essere censurata, sebbene esso sia stato modificato con legge ordinaria, ai sensi del successivo art. 54. Sebbene, infatti, le disposizioni del Titolo III dello Statuto (artt. da 7 a 14 – Finanze – Demanio e patrimonio) possono essere modificate con legge ordinaria (art. 54, comma 5), ad esse va ugualmente riconosciuta la qualità di parametri dei giudizi di legittimità costituzionale. Tali disposizioni, infatti, sebbene sottoposte al c.d. processo di «decostituzionalizzazione» (sent. Corte Cost. n. 70/1987), costituiscono pur sempre precetti che il legislatore statale deve rispettare, in quanto il procedimento di modificazione della norma statutaria è comunque «assistito da una garanzia del tutto peculiare a favore della Regione sarda», sicché la legge statale non può derogare la norma in questione, ma può solo modificarla con lo speciale procedimento di cui all'art. 54 dello Statuto (sent. nn. 70/1987 e 215/1996).

1.3 - Nelle disposizioni impugnate la partecipazione degli Enti territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica avviene previa divisione dei medesimi in quattro classi di merito, disposta da un decreto interministeriale sulla base dei criteri stabiliti dal **comma 2 dell'art. 20**.

Tali criteri sono del tutto incongruenti con la modifica statutaria intervenuta nel 2006, della quale non tengono alcun conto:

a) il criterio di cui alla lett. a) del comma 2, c.d. criterio generale del costo standard, pone la Sardegna sullo stesso piano degli altri Enti territoriali e risulta inapplicabile


	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

alla Regione, le cui spese sono caratterizzate da una curva dei costi diversa da quella ordinaria, in ragione dell'insularità. Non tenendo conto di questo dato il legislatore statale ha violato l'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'indebita equiparazione fra situazioni diverse e dell'irragionevolezza delle sue scelte, e gli artt. 5, 116, 117 e 119, che garantiscono l'autonomia della Sardegna, con particolare riferimento alla sua specialità (art. 116) e alla sua autonomia finanziaria (art. 119). Sono altresì violati gli artt. 1, 3, 4 e 5, 7 e 8 dello Statuto di autonomia;

- b) il criterio di cui alla lett. b) del comma 2 - rispetto del patto di stabilità interno - è illegittimo: la Sardegna non può essere sottratta al rispetto del patto di stabilità, però, è ben diversa la condizione delle Regioni che posseggono risorse adeguate all'assolvimento delle funzioni istituzionali e quella delle Regioni che, per esplicito riconoscimento statutario, tali risorse non posseggono (con possibile ricorso all'indebitamento). La mancata considerazione della peculiare situazione della Sardegna risulta violativa di tutti i parametri sopra invocati;
- c) il criterio di cui alla lett. d) del comma 2, ossia l'autonomia finanziaria dell'ente, finisce per essere illogico, atteso che la vicenda dell'art. 8 dello Statuto dimostra come la Regione non avesse e non ha alcuna possibilità di esercitare correttamente la propria autonomia finanziaria, a causa della riconosciuta insufficienza delle risorse. Anche qui, dunque, vi è la violazione dei parametri su citati;
- d) il criterio di cui alla lett. e) - l'equilibrio di parte corrente nel bilancio dell'Ente - è anch'esso irragionevole in quanto non considera che l'equilibrio della spesa corrente della Sardegna può essere conseguito solamente attraverso la piena entrata a regime del nuovo sistema di compartecipazione alle entrate erariali disposto dall'art. 8 dello Statuto. Anche in questo caso, la mancata considerazione della specificità della ricorrente determina la violazione dei parametri più volte invocati.

1.4 - Illegittimi sono anche i **commi 2-bis e 2-ter dell'art. 20**, i quali fissano ulteriori indicatori, che il decreto interministeriale di classificazione degli Enti territoriali in fasce di merito dovrà rispettare (qualità dei servizi - comma 2-bis) o miglioramento dei paradigmi di virtuosità - comma 2-ter), ma che la Regione Sardegna non è in grado di osservare con le medesime *chances* di successo delle altre Regioni, a causa, ancora una volta, della conclamata insufficienza delle risorse attribuite. Ne derivano, di nuovo, irragionevolezza e disparità di trattamento (nei confronti delle altre Regioni) e violazione dei già invocati parametri costituzionali e statutari che tutelano l'autonomia della Regione.

1.5- Illegittimo è anche il **comma 3 dell'art. 20**, per il quale «Gli enti che [...] risultano collocati nella classe più virtuosa, fermo l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica». Questa previsione genera un pregiudizio supplementare per la Sardegna, che, svantaggiata rispetto alle altre - per le ragioni su esposte - nella «competizione» per la classificazione ai primi posti dell'elenco della virtuosità, ha molte minori *chances* di poter ottenere il beneficio di sottrarsi agli oneri connessi alla «realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica». Ne risultano violati, conseguentemente, tutti i parametri già ripetutamente invocati.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--

1.6 - Il comma 5 dell'art. 20 fissa l'obiettivo di finanza pubblica a decorrere dal 2012: per le Regioni a statuto ordinario sono disposte nuove economie per € 1.600 milioni; per le Regioni a statuto speciale e le province autonome, invece, i nuovi oneri ammontano a € 2.000 milioni.

Così disponendo la norma viola i parametri già invocati. In particolare:

- a) è violato l'art. 8 dello Statuto, in quanto l'apporto della Regione è equiparato a quello delle altre autonomie speciali, sebbene lo Statuto abbia previsto un nuovo regime finanziario delle entrate regionali, ben più favorevole di quello precedente, né rileva che ad esso non si sia data ancora esecuzione, che' questo, semmai, è un vulnus aggiuntivo arrecato dallo Stato;
- b) violati sono anche gli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 dello Statuto, nonché gli artt. 5, 116, 117, e 119 Cost., in quanto la novella statutaria del 2006 ha disposto un incremento delle entrate la cui funzione era ed è quella di rimediare ad una conclamata insufficienza del quadro finanziario previgente, inadeguato al soddisfacimento delle esigenze regionali sul versante delle funzioni statutariamente attribuite;
- c) violato è altresì il principio del finanziamento integrale delle funzioni di cui all'art. 119 Cost., in quanto la manovra imposta alle autonomie speciali, con gli effetti sopra descritti sul regime di compartecipazione alle entrate di cui all'art. 8 dello Statuto, impedisce che la Sardegna abbia a disposizione, come dovrebbe essere in ossequio a detto principio, risorse idonee a finanziare integralmente le funzioni pubbliche ad essa attribuite e che l'Ente possa adempiere alle proprie funzioni senza essere condizionato da vincoli eterodeterminati alla capacità di spesa.


Alla luce del principio di ragionevolezza, la suprema Corte già in altre occasioni ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni statali che imponevano alle Regioni oneri di vario genere senza corrispondente attribuzione di risorse (sent. nn. 245/1984 e 307/1983)

Ugualmente irragionevole la circostanza che, all'atto di riformare l'art. 8 dello Statuto, onde permettere alla Sardegna di esercitare le proprie funzioni, il legislatore nazionale abbia ulteriormente ampliato le funzioni della Regione, trasferendole quelle relative al trasporto pubblico locale e alla sanità, aggravando il bilancio regionale;

- d) sono ancora violati gli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 dello Statuto e gli artt. 116, 117 e 119 Cost., anche in relazione al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto l'intervento si rivela vessatorio per tutte le Regioni a statuto speciale, chiamate a sopportare un onere irragionevolmente maggiore rispetto alle Regioni a statuto ordinario, senza che le misure previste siano parametrare ad indicatori obiettivi e che si risolve in una compressione ingiustificata e in una grave lesione della loro autonomia finanziaria.

La violazione è particolarmente grave proprio per la specifica situazione della Sardegna, poiché viene vanificata addirittura *ex ante* l'entrata a regime del nuovo sistema delle entrate, in quanto le maggiori economie richieste alla Regione necessariamente si traducono nell'annullamento del beneficio che l'art. 8 dello Statuto avrebbe dovuto produrre;

- e) sono ancora violati gli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 dello Statuto speciale e gli artt. 116, 117 e 119 Cost., anche in relazione al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., in quanto la creazione di uno pseudo-comparto composto da tutte le autonomie regionali

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--

accomuna in un'unica voce realtà diversissime in punto di fatto (localizzazione geografica, condizione di sviluppo economico, popolazione residente) e di diritto. E' evidente infatti che non coincidono neppure le condizioni di autonomia delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, previste dai rispettivi Statuti, per quanto ispirate alla medesima *ratio* di un maggiore ambito di autogoverno. In particolare, per quanto riguarda l'autonomia finanziaria, esse non possono certamente essere accomunate, come invece fa l'impugnato comma 5 dell'art. 20.


1.7 - Il comma 17-bis dell'art. 20, infine, riduce le risorse destinate ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte ed è pertanto illegittimo, in riferimento a tutti i parametri e ai profili sopra evidenziati, per la mancata considerazione della specificità della condizione della Sardegna.

2. Violazione dell'art. 3, comma 1, lett. b), dello Statuto speciale, che attribuisce alla Regione potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali.

Con il **comma 2-quater dell'art. 20** del d.l. 98/2011, impugnato, lo Stato determina autoritativamente e unilateralmente il livello demografico della c.d. intercomunalità, violando pertanto l'art. 3 citato.

Non si può obiettare che la norma impugnata appartiene a quelle «fondamentali» delle «riforme economico-sociali della Repubblica», poiché essa entra in estremo dettaglio nell'ordinamento degli enti locali, senza che ciò risulti necessario per la realizzazione degli obiettivi di maggiore efficienza perseguiti dal legislatore statale.

3. Il testo del d.l. 98/2011 impugnato è quello risultante dalle modificazioni introdotte sia dalla legge di conversione che dal d.l. 138/2011. Poiché, però, le modificazioni introdotte da quest'ultimo non toccano la sostanza dell'originario tenore delle disposizioni censurate, ma incidono solo su elementi temporali o quantitative, l'eventuale mancata conversione in legge del d.l. 138/2011 non potrebbe incidere sul presente ricorso, poiché, nonostante la normativa dettata da un d.l. non è stabilizzata nell'ordinamento, essa può essere oggetto di immediata censura, che si estende alla legge di conversione che non modifichi la sostanza normativa delle previsioni del decreto (sentt. nn. 326/2010 e 232/2011).

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 97 del 13-21 settembre 2011 (G.U. 46/2011)

Materia: finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica; commercio; carburanti.

Limiti violati: artt. 117, comma quarto, e 118 Cost. in combinato disposto con art. 10 della l. cost. 3/2001; art. 9, n. 3) e art. 16, nonché Titolo VI, in particolare artt. 73, 75 e 79 dello Statuto speciale del TAA (DPR 670/1972); norme di attuazione del medesimo di cui al d. lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare gli artt. 3, 9, 10 e 10-bis; al d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017; al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare art. 15; al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare artt. 2, 3 e 4; principio di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Trento.

Oggetto del ricorso: art. 23, comma 21, e art. 28, commi 3 e 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), conv. in l. 111/2011.

Annotazioni:

1. Illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 21, d.l. 98/2011.

La ricorrente premette che la tassa automobilistica provinciale è stata istituita con l'art. 4 della l. p. 10/1998. L'art. 73, comma 1, dello Statuto di autonomia prevede che «le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri».


Il comma 21 impugnato istituisce un'addizionale erariale della tassa automobilistica, destinata a trovare applicazione anche nella provincia di Trento, per effetto del rinvio operato dall'art. 4, comma 2, l.p. 10/1998.

Risulta pertanto evidente l'incostituzionalità del comma 21, nella parte in cui prevede che la addizionale è «da versare alle entrate del bilancio dello Stato»: non potendo lo Stato fare proprio il gettito di un tributo provinciale.

In via subordinata, per l'ipotesi che la disposizione impugnata debba interpretarsi nel senso che con essa lo Stato, a dispetto della denominazione, ha istituito un'imposta nuova e propria, risulta comunque palese la violazione dell'art. 75, lett. g), Statuto, che riserva alla Provincia «i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.».

In ambedue le ipotesi, la norma che prevede la destinazione del gettito all'erario statale non può trovare fondamento alcuno nelle norme di attuazione statutaria in materia di finanza regionale e provinciale, contenute nel d. lgs. 268/1992.

In particolare, è da escludere che essa possa trovare fondamento nell'art. 9 del citato d.lgs., il quale prevede una riserva a favore dello Stato, in presenza di determinati presupposti, del nuovo o maggiore gettito fiscale, poiché non ricorrono le condizioni sostanziali alle quali essa è condizionata.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

Affinché la riserva sia consentita, infatti, il nuovo o maggiore gettito deve essere destinato per legge alla copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo; esse non devono afferire a materie di competenza della Provincia, la riserva deve essere temporalmente delimitata, quantificabile e distintamente contabilizzata nel bilancio statale; e tutte tali condizioni devono essere realizzate affinché la riserva risulti costituzionalmente legittima.

Nel caso del comma 21, si rileva subito che l'addizionale (e la corrispondente riserva del gettito) non è limitata nel tempo (applicandosi «a partire dall'anno 2011...»); il gettito non è né quantificato né distintamente contabilizzato; quanto alla destinazione, l'art. 40, comma 2, d.l. 98/2011, si limita ad utilizzare una «quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'art. 23 e dell'art. 24» quale copertura di talune spese: ma l'art. 24 riguarda la disciplina dei giochi, mentre l'art. 23 concerne un insieme eterogeneo di misure genericamente fiscali: dagli studi settore alla contabilizzazione delle perdite, dall'IRAP all'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli, alla addizionale sulla tassa automobilistica.

Non si tratta di condizioni o presupposti meramente formali: come sottolineato dalla Corte nella sent. 61/1987, essi sono rivolti «a rendere possibile il controllo politico sull'esatto e corretto esercizio della deroga» al sistema normale di finanziamento ed il loro rispetto è dunque inderogabile.


In assenza dei predetti presupposti, l'art. 23, comma 21, del d.l. 98/2011 risulta costituzionalmente illegittimo nella parte in cui riserva al bilancio dello Stato il gettito dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica, per contrasto con gli articoli 73, 75 e 79, dello Statuto speciale, con gli articoli 3, 9, e 10 del d. lgs. 268/1992, e con il principio di leale collaborazione.

3) Illegittimità costituzionale dell'art. 28, commi 3 e 4, d.l. 98/2011.

I commi 3 e 4 intervengono nella materia del commercio, di competenza legislativa provinciale, in particolare in quella di distribuzione dei carburanti, fissando regole, ed imponendo direttamente alla Provincia un'attività di indirizzo ai Comuni (comma 3) e direttamente ai Comuni un'attività amministrativa puntuale (la chiusura degli impianti incompatibili con il decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001), da svolgersi entro termini stabiliti (comma 4), in attuazione di un presunto obbligo derivante dal decreto ministeriale suddetto.

Quanto al comma 3, va in primo luogo osservato che la statuizione di tale presunto obbligo in capo alla Provincia non ha alcuna giustificazione o fondamento costituzionale. All'epoca della sua approvazione, dal decreto ministeriale non derivavano vincoli alla Provincia nelle materia di competenza provinciale concorrente (articolo 9, n. 3, Statuto), attesa la natura non legislativa dell'atto. A maggiore ragione nessun vincolo può esistere ora, dopo che all'autonomia prevista dallo Statuto si è aggiunta - solo per la parte in cui è maggiore - la competenza residuale di cui al comma 4 dell'art. 117 Cost.


L'art. 28, comma 3, è dunque illegittimo anzitutto nella parte in cui presuppone o impone alla Provincia di esercitare i propri poteri legislativi e amministrativi in soggezione ad un decreto ministeriale del 2001, che per essa non è mai stato operativo e vincolante, e che risponde a criteri diversi da quelli della incontestata normativa provinciale, successiva ad essi.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

Sia in relazione al comma 3 che in relazione al comma 4, va poi sottolineato che essi sono illegittimi in quanto pretendono di disciplinare la materia prescrivendo direttamente comportamenti ai Comuni.

E' pacifico che in materia di competenza legislativa provinciale i vincoli eventualmente desumibili dalla legislazione statale non operano in via diretta, ma determinano solo un obbligo di adeguamento, come espressamente sancito dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 266/1992, mentre - nelle more dell'adeguamento provinciale - rimangono in vigore le disposizioni locali.

Inoltre, le funzioni amministrative in materia non possono essere distribuite dallo Stato, essendo il compito riservato alla Provincia dall'art. 16 Statuto e dalle norme di attuazione (art. 15 del DPR 526/1987).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 102 del 21/09/2011 (G.U. 47/2011)

Materia: istruzione

Limiti violati: artt. 14, lett. r), 17, lett. d) e 20 dello Statuto anche in relazione all'art. 117, terzo comma Cost.; art. 1 del D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pubblica istruzione)

Ricorrente/i: Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: articolo 19, comma 4 del decreto legge, 6 luglio 2011, n. 98 come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).


Annotazioni:

La Regione siciliana ha impugnato la disposizione del decreto legge 98/2011, in materia di stabilizzazione finanziaria, che ha fissato i requisiti per l'autonomia degli istituti scolastici, vale a dire la presenza di almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Tale disposizione, ad avviso del ricorrente, viola la competenza primaria della Regione siciliana in materia di istruzione primaria di primo grado e concorrente in materia di istruzione primaria di secondo grado attribuite in virtù rispettivamente degli artt. 14, lett. r) e 17 dello Statuto e relative norme di attuazione; essa violerebbe altresì l'art. 20 dello stesso Statuto che attribuisce alla Regione le funzioni esecutive ed amministrative nelle materie di competenza legislativa regionale.

Sarebbero anche violate le norme di attuazione in materia di pubblica istruzione, che sanciscono la competenza regionale in materia la predisposizione di piani regionali per l'istituzione di nuove scuole o istituti di ogni ordine e grado.

La regione siciliana ha già esercitato la propria competenza legislativa nel settore della pubblica istruzione, occupandosi, in particolare, anche del dimensionamento delle istituzioni scolastiche in questione con le leggi regionali 6/2000 e 13/2011. Dall'esame di tali disposizioni regionali emerge che i parametri indicati dalla norma statale impugnata confliggono con quelli già stabiliti dalle citate leggi regionali. A tale proposito, il ricorrente ricorda che la costante giurisprudenza della Corte ha ribadito il principio "*secondo il quale, anche nelle materie indicate nell'art. 14 st. reg. sic., trovano applicazione le leggi dello Stato, tanto anteriori quanto posteriori alla istituzione delle Regioni, compresa quindi anche la Sicilia, fino a quando la Regione stessa non si sia avvalsa della potestà legislativa ad essa attribuita*". Alla disciplina di fonte statale viene, dunque, riconosciuta efficacia suppletiva (sent. 165/1973, sent. 18/1969). Dal che deriva, nelle argomentazioni

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---


del ricorrente, che qualora la Regione abbia legiferato nei propri ambiti di competenza, le norme regionali prevalgono sulla legislazione statale (cd. principio di prevalenza).

La disposizione statale sarebbe pertanto lesiva delle competenze della regione siciliana in quanto, pur non indicando fra i propri destinatari le regioni ad autonomia speciale, deve, in assenza di espresse previsioni di garanzia delle competenze loro attribuite dagli statuti speciali, ritenersi applicabile anche alle regioni ad autonomia speciale (sent. 152/2011).

Richiama altresì i principi contenuti nella sent. 177/2004 della Corte, che ha ricostruito il quadro normativo delle competenze dello Stato e della Regione siciliana in materia di istruzione, precisando che alla Regione spettano *“le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione”* e, specificamente, *“le funzioni di vigilanza e tutela spettanti all'amministrazione dello Stato nei confronti di enti, istituti ed organismi locali, anche a carattere consorziale, che svolgono nella Regione attività nelle materie trasferite[..]”*. Allo Stato, invece, residua la competenza in ordine alla disciplina della natura giuridica e del riconoscimento legale degli istituti scolastici non statali, essendo assegnato valore legale in tutto il territorio nazionale ai titoli di studio conseguiti negli istituti scolastici non statali parificati, pareggiati e legalmente riconosciuti dalla Regione in conformità all'ordinamento statale.

Tale assetto delle competenze dello Stato e della Regione in materia di istruzione deve ritenersi confermato anche dalla legge costituzionale 3/2001. Pertanto, in applicazione della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge costituzionale 2/2001, deriva la titolarità in capo alle regioni speciali e alle province autonome di ulteriori e più ampie competenze (sent. 236/2004) mentre deve necessariamente escludersi che ne possano conseguire limitazioni alla sfera di competenza legislativa già attribuita per effetto dello statuto di autonomia (sent. 145/2005). In particolare, nel caso de quo, verrebbe in rilievo l'art.117, terzo comma Cost. che assegna alla potestà legislativa concorrente delle regioni la materia della pubblica istruzione.

Infine, in subordine, la Regione lamenta la violazione del principio di leale cooperazione, i cui contenuti sono stati individuati dalla giurisprudenza della Corte (sent. 133/2002, sent. 288/2001, sentt. 348, 347 e 98 del 2000), poiché non si è dato corso a nessun forma di partecipazione e consultazione della Regione, titolare di competenze proprie, per la prevista determinazione statale di soppressione di autonomie scolastiche, almeno nella fase di prima applicazione.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 103 del 21 settembre 2011 (G.U. 47/2011)

Materia: finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica; imposte e tasse.

Limiti violati: art. 36 dello Statuto di autonomia (l. cost. 2/1948) e delle relative norme di attuazione in materia finanziaria di cui all'art. 2 del DPR 26 luglio 1965, n. 1074; principio di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Regione Siciliana.

Oggetto del ricorso: art. 23, comma 21; art. 37, comma 10, e art. 40, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), conv. in l. 111/2011.

Annotazioni:


1) Illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 21, e 40 comma 2, d.l. 98/2011.

L'art. 23, comma 21, impugnato introduce, a partire dall'anno 2011, un'addizionale erariale della tassa automobilistica da versare alle entrate del bilancio dello Stato, destinando (art. 40, comma 2) quota parte della relativa entrata alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese derivanti dagli interventi previsti da altre norme.

In Sicilia la tassa automobilistica si configura giuridicamente come tassa erariale di integrale spettanza regionale, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 1074/1965.

La destinazione all'erario regionale può essere sottoposta a deroghe e limitazioni qualora ricorrano determinate condizioni. La prima, quella della novità, è stata ben individuata dalla giurisprudenza della Corte Cost., che ha precisato che «per nuova entrata tributaria, di cui all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 [...], deve intendersi non un tributo nuovo, ma solo un'entrata derivante da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale l'entrata non si sarebbe verificata, a nulla rilevando che il nuovo atto impositivo introduca un tributo nuovo o ne aumenti soltanto uno precedente» (sent. 49/1972). Tuttavia l'atto impositivo nuovo deve soddisfare il requisito della specificità dello scopo così come espressamente previsto dall'art. 2 del D.P.R. 1074/1965. Ed invero, dalle previsioni recate da quest'ultimo articolo e dall'art. 36 dello Statuto, emerge la regola generale secondo la quale, a parte talune individuate eccezioni, spettano alla Regione siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate.

La norma impugnata, malgrado configuri un'entrata addizionale di un'imposta preesistente, non indica, come dovrebbe, una specifica destinazione del gettito che ne giustifichi l'attribuzione allo Stato assolvendo, così, alla prescrizione contenuta dal citato

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

art. 2 D.P.R. 1074/1965 ed è, pertanto, lesiva dei parametri succitati (art. 36 Statuto; art. 2 del DPR 1074/1965).

Inoltre, poiché l'indicazione relativa alle fonti di copertura della spesa non è idonea a rappresentare le «particolari finalità», perseguite dai connessi proventi alla stregua dell'art. 2 del D.P.R. 1074/1965, l'art. 40, comma 2, non può soccorrere ad integrare la condizione della specifica destinazione del gettito della nuova entrata tributaria e, quindi, viola a sua volta le evocate prerogative regionali in materia finanziaria.

2) Illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 10, d.l. 98/2011.

L'art. 37, rubricato «Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie», al comma 10, stabilisce che «Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria.». Quindi, lo Stato riserva a sé l'incremento di gettito derivante dalla mutata disciplina del contributo unificato introdotta al comma 6 che, novellando il T.U. in materia di spese di giustizia (DPR 115/2002), ha esteso detto contributo anche al processo tributario e ha aumentato gli importi di quello dovuto per l'iscrizione a ruolo nel processo civile e nel processo amministrativo.


La natura di «entrata tributaria erariale» del contributo unificato è già stata affermata dalla suprema Corte nella sent. n. 73/2005. Ne consegue la spettanza alla Regione anche a voler prescindere dalla circostanza che la riserva al bilancio statale dei proventi in questione è finalizzata alla realizzazione di non meglio individuati interventi nel settore della giustizia e non a specifiche finalità che configurino il requisito della clausola di destinazione, richiesta dall'art. 2 DPR 1074/1965, per potersi fare eccezione al principio devolutivo - da esso stabilito - di «tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate».

E ciò in quanto con riferimento all'altro requisito, della novità dell'entrata, congiuntamente richiesto per la legittimità di detta eccezione, deve rilevarsi che il legislatore statale ha ommesso di considerare, per quanto riguarda il contributo unificato nei processi tributari, che detta entrata sostituisce l'imposta di bollo che spettava alla Regione e deve quindi, per i giudizi celebrati in Sicilia, essere mantenuto alla Regione difettando del carattere di novità.


Ed invero lo stesso art. 37, nel già citato comma 6, modifica altresì l'art. 18, comma 1 del T.U. delle spese di giustizia prevedendo che, anche nel processo tributario soggetto al contributo unificato, non si applica l'imposta di bollo.

In proposito, la Corte cost. ha affermato che un'imposta sostitutiva di tributi di pacifica spettanza regionale non configura una nuova entrata di spettanza statale (ai sensi dell'art. 2 delle citate norme di attuazione - sent. 29/2004).

Pertanto, nella parte in cui ricomprende nella riserva a favore del bilancio statale il contributo unificato di iscrizione a ruolo dovuto nei processi tributari senza farne salva per quelli celebrati in Sicilia la spettanza alla Regione nemmeno per la quota sostitutiva dell'imposta di bollo, la norma impugnata è lesiva delle attribuzioni statutarie in materia finanziaria.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

La norma impugnata non prevede neppure la partecipazione della Regione siciliana al procedimento di ripartizione tra Stato e Regione dei relativi proventi riscossi in Sicilia. L'assenza di una tale previsione «viola il principio di leale cooperazione, dal momento che le clausole di riserva all'erario di nuove entrate costituiscono un meccanismo di deroga alla regola della spettanza alla Regione del gettito dei tributi erariali riscosso nel territorio della medesima, e la loro attuazione incide, dunque, direttamente sulla effettività della garanzia dell'autonomia finanziaria regionale» (sent. 228/2001; e sentt. n. 98, n. 347 e n. 348/2000).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 106 del 23 settembre 2011 (G.U. 47/2011)

Materia: finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica; sanità pubblica.

Limiti violati: artt. 2, comma 1, lett. a) e b); 3, comma, 1, lett. f) e l); 4 e 48-bis, dello Statuto valdostano, approvato con l. cost. n. 4/1948; combinato disposto degli artt. 117, commi terzo e quarto, 118, 119 Cost. e 10 della legge cost. n. 3/2001; principio di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Regione Valle d'Aosta.

Oggetto del ricorso: decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», in particolare, artt. 37 e 29, comma 1, lett. k), nella parte in cui non escludono l'applicabilità delle disposizioni recate dal medesimo d. lgs. alle Autonomie speciali..


Annotazioni:

la ricorrente premette che la l. 42/2009 «*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*» ha inteso «*assicurare autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni*», garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, «*in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti*» (art. 1, comma 1).

Ai fini di assicurare la suddetta autonomia finanziaria, l'art. 2 della citata legge prevede l'adozione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi.

L'art. 1, comma 2, specifica poi che alle regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome si applicano «in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27» della legge delega, ad esclusione, quindi, di ogni altra disposizione.

In particolare l'art. 27 prevede che tali Enti concorrano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà previsti dalla l. 42/2009, «secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi [...]» (art. 48 bis per la V.d.A.); prevede, altresì, l'istituzione, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, di «un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma», con il compito di individuare «linee guida, indirizzi e strumenti» per la realizzazione degli obiettivi suddetti e per «valutare la

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--

congruità delle attribuzioni finanziarie intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi» contenuti nella l. 42/2009 «e con i nuovi assetti della finanza pubblica».

In attuazione della legge delega, il Governo ha adottato proprio il d. lgs. 118/2011 impugnato; in particolare, l'**art. 37**, anziché escludere, in conformità alla legge delega, l'applicazione delle norme recate dal d. lgs. 118 alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, stabilisce, di contro, che: «la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo [...] sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 36, comma 5, non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano».


La ricorrente specifica poi che la definitiva formulazione dell'art. 37 è assai diversa da quella sulla quale era stata sancita l'intesa in seno alla Conferenza unificata del 3/3/2011, evidenziando come il Governo abbia modificato unilateralmente il testo dell'articolo in questione senza fornire alcuna motivazione delle ragioni che lo hanno indotto a non conformarsi all'intesa raggiunta.

L'art. 29, comma 1, d.lgs. 118/2011 fissa i «principi di valutazione specifici del settore sanitario», in una prospettiva volta ad assicurare l'omogeneità, la confrontabilità ed il consolidamento dei bilanci dei servizi sanitari regionali. In particolare, la lett. k) di tale disposizione prevede l'applicabilità della relativa disciplina anche alle Regioni e alle Province autonome e dunque, il riferimento alle Regioni sembra includere implicitamente anche quelle a Statuto speciale.

Tanto premesso, la ricorrente sostiene l'illegittimità costituzionale di tutte le norme recate dal d.lgs. 118/2011 e, in particolare, dell'art. 37, per violazione del combinato disposto di cui agli articoli 27, commi 1 e 3, e 1, comma 2, della legge delega, n. 42/2009, letti congiuntamente all'art. 76 Cost.: il legislatore delegato, infatti, ha esercitato la funzione legislativa in contrasto con i precetti contenuti nella legge delega, determinando in tal modo anche la lesione delle competenze costituzionalmente garantite in capo alla Regione V.d.A. dagli artt. 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f) e 4 dello Statuto valdostano, nonché la violazione delle relative norme di attuazione (l. 690/1981), e del combinato disposto di cui agli artt. 117, commi 3 e 4, 118, 119 Cost. e 10, l.cost. 3/2001.

Rileva la ricorrente che l'«ordinamento contabile», va ricondotto nella materia «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale», come affermato dalla suprema Corte sin dalla sent. n. 107/1970, e in ordine alla quale la V.d.A. gode di competenza legislativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) dello Statuto speciale.

Conseguentemente, nella relativa disciplina, la V.d.A. non può essere limitata dall'intervento del legislatore statale, essendo peraltro venuto meno, al riguardo, il limite del rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, dell'interesse nazionale e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, in virtù della previsione di cui all'art. 10 della l. cost. 3/2001 (sent. n. 274/2003). Inoltre, nella materia

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

«ordinamento degli uffici» va ricompreso «il potere di regolare [...] la gestione del bilancio e l'erogazione delle spese in esso stanziato» (sent. n. 107/1970).

Alla luce di quanto detto, risulta evidente la contrarietà dell'art. 37, d.lgs. 118/2011, rispetto al citato **art. 2, comma 1, lett. a)** dello Statuto speciale. La violazione, infatti, della norma interposta costituita dal combinato disposto degli articoli 1, comma 2 e 27 della legge delega, importa la violazione dell'art. 76 Cost., che può essere oggetto del ricorso regionale in quanto si riflette in una lesione indiretta di competenze regionali e radica, pertanto, l'interesse processuale della Regione.

Per effetto della norma impugnata, del resto, non viene richiesto alla ricorrente un mero adattamento ai principi generali derivanti dall'assetto contabile ridisegnato dallo Stato, ma un adeguamento automatico alla disciplina statale di attuazione del federalismo fiscale, tale da comprimere indebitamente il potere della V.d.A. di regolare «la gestione del bilancio e l'erogazione delle spese in esso stanziato», di cui all'art. 2, comma, 1, lett. a) dello Statuto.

Parimenti violato risulta **l'art. 2, comma 1, lett. b)** dello Statuto speciale, che riconosce alla V.d.A. la potestà legislativa primaria in materia di «ordinamento degli enti locali» e non vi è dubbio che l'intervento statale realizzato attraverso il citato art. 37 incida altresì su tale ambito materiale, atteso che le disposizioni contenute nel d.lgs. 118/2011 riguardano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi contabili riferibili anche agli enti locali.


La illegittimità dell'art. 37, rileva, inoltre, anche sotto il profilo della violazione dell'autonomia finanziaria della Regione ricorrente, garantita **dall'art. 3, comma 1, lett. f)** dello Statuto speciale. Tale previsione statutaria, infatti, riconosce alla Regione la potestà di legiferare, nell'ambito dei principi individuati con legge dello Stato, in materia di «finanze regionali e comunali». Inoltre, letto alla luce dei novellati articoli 117, comma 3 e 119, comma 2, Cost., qualifica la competenza normativa regionale in materia di finanza locale non più come meramente suppletiva rispetto a quella statale.

Ciò fa sì che alla Regione possa essere richiesto unicamente il rispetto dei principi e delle norme fondamentali in materia di finanza pubblica e non anche, l'adeguamento alle disposizioni statali attuative dell'intero processo di federalismo fiscale.

Poiché la normazione statale in materia di ordinamento contabile proprio e dei propri enti locali, finanza regionale e locale non può non incidere sull'esercizio delle funzioni amministrative regionali nei medesimi ambiti, ne risulta altresì violato **l'art. 4 dello Statuto** speciale, ai sensi del quale «la Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3» dello Statuto stesso.

Per quanto riguarda poi l'impugnato art. 29, comma 1, lett. k), esso, riferendosi alle Province autonome, afferma implicitamente l'applicabilità del regime fiscale delineato dal d.lgs. n. 118 in materia sanitaria, anche alle Regioni a Statuto speciale e, dunque, alla V.d.A..

Nella misura in cui tale disposizione estende siffatta disciplina alle Autonomie speciali, risulta anch'essa contraria al combinato disposto di cui agli articoli 27, commi 1 e 3, e 1, comma 2, della legge di delegazione, letti congiuntamente all'art. 76 Cost., nonché lesiva delle competenze costituzionalmente garantite in capo alla Regione ricorrente in materia di ordinamento contabile proprio e dei propri enti dipendenti, compresa


	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--

l'Azienda sanitaria valdostana (art. 2, comma 1, lett. a) e b), dello Statuto), nonché in materia di «igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica», con profili che attengono all'organizzazione dei servizi sanitari (art. 3, comma 1, lett. l) dello Statuto).

Tanto l'art. 37, quanto l'art. 29, comma 1, lett. k), non tengono in nessuna considerazione, inoltre, il fatto che, diversamente da quanto accade per le altre Regioni, la gestione della finanza sanitaria regionale, per quanto riguarda la V.d.A., è posta interamente a carico del bilancio regionale, secondo quanto stabilito dagli artt. 34 e 36 della l. 724/1994.

In tale ambito inoltre, è del tutto preclusa allo Stato, che non concorre al finanziamento della spesa sanitaria regionale, la possibilità di dettare norme di coordinamento finanziario (sentt. nn. 133/2010 e 341/2009), di contro a quanto è accaduto nel caso di specie.

Con riferimento infine alla modifica unilaterale e immotivata della versione concertata dell'art. 37 d. lgs. 118/2011, essa ha determinato la violazione dei vincoli procedurali posti dalla l. 42/2009 a tutela della leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, con conseguente lesione dell'art. 76 Cost.; del principio di leale collaborazione, che è ormai pacificamente considerato di rango costituzionale trovando diretto fondamento negli artt. 5 e 120 Cost. (sentt. nn. 19 e 242/1997, n. 503/2000; n. 282/2002; n. 303/2003); nonché delle competenze regionali statutarie in materia di bilancio e ordinamento degli uffici.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 107 del 26 settembre 2011 (G.U. 47/2011)

Materia: tutela della salute; coordinamento della finanza pubblica

Limiti violati: artt. 117, comma 3 e 81, comma 4 Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri


Oggetto del ricorso: articoli 15, 4, 5 e 10 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 14 luglio 2011 n. 10 (Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore)

Annotazioni:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato alcuni articoli della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 10/2011 relativa all'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.


La normativa regionale, che dà attuazione alla legge 38/2010, ha disciplinato (artt. 4, 5 e 10) la promozione di campagne informative per i cittadini e di specifici Programmi di sviluppo delle cure palliative presso le aziende per i servizi sanitari, nonché l'istituzione in capo all'Amministrazione regionale stessa del Coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore. Infine, la legge regionale (art. 15) ha previsto specifici finanziamenti destinati ai nuovi progetti introdotti dalle menzionate disposizioni, statuendo che gli eventuali oneri fanno carico all'unità di bilancio e al capitolo indicati dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011. Le disposizioni regionali sono censurate dal ricorrente perché ritenute eccedere dalle competenze legislative attribuite alla Regione dagli articoli 4, 5, 6 e 7 dello Statuto speciale, e perché ritenute costituzionalmente illegittime per contrasto con l'art. 117, comma 3 e con l'articolo 81, comma 4 Cost.

In primis il ricorrente ritiene che le norme siano lesive dell'art. 117, comma 3 in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto gli oneri introdotti dagli interventi regionali non sono contemplati ed anzi risultano espressamente esclusi dalla legge statale 38/2010. Sarebbe pertanto palese il contrasto tra quanto risulta dal combinato disposto degli articoli censurati della legge regionale 10/2011 e quanto previsto dalla legge statale che, nel fissare i principi in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, stabilisce che alla attuazione della legge si provvede «*nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*» (art. 12, comma 2). Ne discende, ad avviso del ricorrente, che il mancato rispetto della normativa statale di principio, essendo questa parametro interposto tra il testo costituzionale e la legge

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

regionale, si pone in contrasto con le competenze legislative statutarie ed integra la violazione dell'art. 117, terzo comma Cost.

L'art. 15 della legge regionale impugnata, relativo alla copertura finanziaria, sarebbe in contrasto anche con l'art. 81 Cost. La disposizione, infatti, non quantifica, neppure in via indicativa, gli oneri, che sicuramente vi saranno, derivanti dall'attuazione di quanto previsto agli articoli 4, 5 e 10 e non prevede espressamente, attraverso le modalità previste dall'art. 17 della legge di contabilità e finanza pubblica 196/2009, i mezzi di copertura finanziaria: non è infatti presente alcun riferimento normativo né alla consistenza dei progetti che il legislatore regionale intende attuare, né sono enucleate le risorse con cui si intendono finanziare gli stessi. Al contrario, il legislatore regionale avrebbe dovuto quantificare l'aggravio di spesa derivante dalle nuove disposizioni legislative e provvedere alla loro copertura. Ne deriverebbe quindi l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 81, quarto comma Cost. nella misura in cui la potestà legislativa regionale viene esercitata in violazione dell'obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa che incombe anche sul legislatore regionale (sent. 106/2011; sentt. 141 e 100/2010; sentt. 386 e 213/2008; sent. 359/2007). Infatti, come ha avuto modo di affermare chiaramente la Corte, le regioni, incluse quelle a statuto speciale non possono sottrarsi a quella «fondamentale esigenza di chiarezza e solidità» alla quale l'art. 81 Cost. si ispira (sent. 359/2007 cit.), e possono stabilire solamente quelle nuove spese la cui copertura sia «credibile e non arbitraria o irrazionale, in adeguato rapporto con la spesa che s'intende effettuare» (*ex multis*, sent. 213/2008 cit.).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 111 del 24-29 settembre 2011 (G.U. 48/2011)

Materia: finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica; federalismo fiscale.

Limiti violati: legge di delega 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), con particolare riferimento agli artt. 1, comma 2, e 27, anche in connessione con l'art. 76 Cost.; Statuto speciale adottato con legge costituzionale n. 1 del 1963, con particolare riferimento all'art. 4, punto 1 e 1-bis, nonché autonomia finanziaria di cui agli artt. 48 ss.; principio di leale collaborazione e disposizioni costituzionali che lo esprimono; artt. 116, 117, 118 e 119 Cost., in connessione con l'art. 10 della l. cost. 3/2001;

Ricorrente/i: Friuli Venezia Giulia.

Oggetto del ricorso: art. 37, secondo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», nella parte in cui esso prevede l'immediata e diretta applicazione anche nel FVG delle disposizioni del citato d. lgs..


Annotazioni:

1) Illegittimità costituzionale dell'art. 37, secondo periodo, per difetto di delega e violazione dell'art. 2, comma 1, della l. 42/2009 e dell'art. 76 Cost.

La ricorrente premette che la l. 42/2009 (delega in materia di federalismo fiscale), prevede all'art. 2 l'adozione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi per «l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni».

Essa precisa che è sempre stato pacifico, lungo tutto il processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale, che tale delega non ricomprende le Regioni speciali e le Province autonome ed è del resto esplicito nella legge, che all'art. 1, comma 2, precisa: «alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27».

Il significato chiaro ed univoco di tale esclusione è stato confermato dalla suprema Corte che proprio per tale ragione ha giudicato inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Sicilia avverso numerose disposizioni della l. 42/2009, affermando che «non sono applicabili alla Regione Siciliana gli indicati principi e criteri di delega contenuti nelle disposizioni censurate» (sent. n. 201/2010).

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--

In attuazione della legge delega, il Governo ha adottato proprio il d. lgs. 118/2011 impugnato; in particolare, l'art. 37, anziché escludere, in conformità alla legge delega, l'applicazione delle norme recate dal d. lgs. 118 alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, stabilisce, di contro, che: «la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo [...] sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 36, comma 5, non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano».

L'art. 37, secondo periodo, è pertanto costituzionalmente illegittimo, per difetto di delega e violazione dell'art. 2, comma 1, l. 42/2009 e dell'art. 76 Cost., in quanto dispone l'applicazione diretta alle autonomie speciali di una disciplina che non poteva essere destinata a riguardarle come diretti destinatari.

2) Illegittimità costituzionale dell'art. 37, secondo periodo, per violazione della potestà primaria della Regione stabilita dall'art. 4, punti 1 e 1-bis, dello Statuto.


L'art. 37 impugnato violerebbe anche la potestà legislativa primaria della Regione, stabilita dall'art. 4, n.1 dello Statuto, in materia di ordinamento degli uffici, che comprende anche la contabilità regionale, come affermato anche dalla Corte cost. in sent. 107/1970 e in materia di enti locali (art. 4, n. 1 bis).

E' evidente che in una materia di potestà legislativa primaria, soggetta ai tipici vincoli della Costituzione e degli obblighi internazionali, ai principi generali dell'ordinamento e alle norme fondamentali di riforma dello Stato, non può essere semplicemente disposto che, in assenza di completamento delle procedure relative all'emanazione di apposite norme di attuazione dello Statuto, alla disciplina regionale si sostituisce la disciplina statale, perché ciò equivale ad una forzosa espropriazione della potestà legislativa riconosciuta dallo Statuto.

3) In subordine al punto 2, specifica illegittimità dell'art. 37, secondo periodo, nella parte in cui dispone l'applicazione diretta della normativa statale «qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 36, comma 5, non risultino concluse le procedure» di emanazione delle norme di attuazione dello Statuto.

La condizione alla quale l'art. 37 subordina la semplice e diretta applicazione alla Regione delle norme statali è per lo Stato stesso meramente potestativa, poiché, in base all'art. 65 dello Stato di autonomia, l'emanazione delle norme di attuazione avviene con atto dello Stato e, pertanto, la Regione non è affatto in grado di controllare i tempi di formazione e di emanazione delle suddette norme. L'art. 37 fa quindi dipendere l'applicazione della normativa statale da un evento che non è nella disponibilità della Regione ed è quindi illegittimo anche per alterazione del sistema statutario.

4) Sempre in subordine al punto 2, specifica illegittimità dell'art. 37, secondo periodo, nella parte in cui dispone che la normativa statale subentrata si applica «sino al completamento delle procedure» di emanazione delle norme di attuazione dello Statuto.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

La condizione delle autonomie speciali sarebbe addirittura peggiore rispetto a quella delle Regioni ordinarie, per le quali l'applicazione della normativa statale vale «sino all'adozione delle disposizioni regionali» e non sino al completamento delle procedure di emanazione delle norme di attuazione, situazione quest'ultima che, riferendosi tra l'altro alle disposizioni di tutto il decreto, e non solo a quelle del titolo I, comporta una paralisi dell'autonoma potestà legislativa regionale priva di alcuna giustificazione costituzionale.

5) Violazione del principio di leale collaborazione e ulteriore violazione della legge di delega, in relazione al disposto dell'art. 2, comma 3.

Nelle premesse del d.lgs. 118/2011 si legge tra l'altro: «vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 3 marzo 2011». Sennonché, il secondo periodo dell'art. 37 non era affatto contenuto nel testo sul quale l'intesa si è formata.


Sebbene, per quanto riguarda i decreti legislativi, per il Governo la posizione espressa dalla Conferenza Stato-Regioni o Unificata non è vincolante in termini assoluti - data la responsabilità propria del Governo, dovuta in relazione all'art. 76 Cost. - l'art. 2, comma 3, della l. 42/2009 dispone che, in mancanza di intesa, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere, in cui sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

Pertanto, la deliberazione del Governo è viziata sia nel caso non venga raggiunta l'intesa, e non sia stato ottemperato l'obbligo di motivazione, sia nel caso l'intesa sia stata raggiunta, ma il Governo se ne discosti in una parte sostanziale.

L'impugnato art. 37 risulta costituzionalmente illegittimo allora anche in quanto deliberato in mancanza di intesa con la Conferenza, senza la relazione che ne illustri le ragioni ed anzi dichiarando - infondatamente - di seguire l'intesa raggiunta; comportando la violazione, oltre che della specifica disposizione della legge delega, anche del principio di leale collaborazione.

6) Ancora in subordine al punto 2, violazione delle stesse regole costituzionali relative alle Regioni ordinarie (artt.117, 118 e 119 Cost.), ove esse fossero applicabili in forza dell'art. 10 l. cost. 3/2001

La già evidenziata situazione, per cui le Regioni speciali si troverebbero, paradossalmente e contraddittoriamente e sotto diversi profili, in una condizione peggiore rispetto a quella delle Regioni ordinarie, sarebbe in contrasto con l'art. 10 l. cost. 3/2001, che vuole attribuita alle Regioni speciali il livello massimo di autonomia previsto dall'ordinamento.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 112 del 23-29 settembre 2011 (G.U. 48/2011)

Materia: finanza regionale, bilancio e contabilità pubblica, sanità pubblica

Limiti violati: artt. 8, n. 1), 9, n. 10) e 16 dello Statuto speciale; del Titolo VI, ed in particolare artt. 79, 80, 81 e 83; artt. 104 e 107, dello Statuto speciale; art. 2 d. lgs. 266/1992; art. 16 d. lgs. 268/1992; art. 8 DPR n. 526/1987; legge 5 maggio 2009, n. 42, anche in connessione con l'art. 76 Cost.; principio di ragionevolezza e principio di leale collaborazione.

Ricorrente: Provincia autonoma di Trento


Oggetto del ricorso: artt. 29, comma 1, lettera k) e art. 37, d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42."

Annotazioni:

La ricorrente premette che la legge delega sulla quale il decreto legislativo n. 118/2011 si fonda è la l. 42/2009 «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», che si riferisce esclusivamente alle Regioni a statuto ordinario, dal momento che all'art. 1, comma 2, essa precisa che «alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27 » della legge medesima (con riferimento all'inammissibilità del ricorso proposto dalla Regione Sicilia avverso numerose disposizioni della legge n. 42/2009, anche Corte cost. n. 201/2010).

Ciò premesso, la Provincia ricorrente impugna **l'art. 37 del d.lgs. n. 118/2011**, che non solo non tiene conto della diversa formulazione del testo normativo richiesta dalle autonomie speciali in sede di intesa in Conferenza Unificata, ma dispone altresì, nel secondo periodo, che : *«Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano»*.

Così facendo, il d.lgs. n. 118/2011 detta una disciplina diretta e dettagliata di una materia di competenza provinciale, andando oltre i limiti della delega e violando lo Statuto di autonomia e le norme di attuazione. Inoltre, la condizione alla quale la disposizione impugnata subordina la semplice e diretta applicazione delle norme statali e' meramente potestativa, dipendendo in definitiva la corretta conclusione delle relative procedure dallo Stato stesso.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--


Sotto il profilo dell'eccesso di delega, l'art. 27 della l. n. 42/2009, che fissa le modalità di coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, fa esplicito rinvio alle norme di attuazione dello Statuto. Ad avviso della ricorrente, disporre l'applicazione diretta alle autonomie speciali delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 118/2011 fuoriesce dalla delega e contraddice il sistema della legge n. 42/2009.

Sotto altro profilo, l'art. 37 è impugnato in quanto comporterebbe un'illegittima compressione e riduzione della potestà legislativa provinciale, in contrasto, in primo luogo, con l'autonomia finanziaria della Provincia, come definita dal Titolo VI dello Statuto speciale, soprattutto degli articoli 79, 80, 81 e 83. Per quanto riguarda gli enti locali ed il servizio sanitario – ed i connessi enti competenti - rilevano altresì la competenza concorrente in materia di finanza locale (articoli 80 e 81 St.), e quella in materia di igiene e sanità (articolo 9, n. 10), con il finanziamento integrale del settore sanitario a carico del bilancio provinciale. Ad avviso della ricorrente, la diretta applicazione della normativa statale, in sostituzione di quella provinciale, in relazione soltanto al decorso di un termine senza che siano state emanate le norme di attuazione dello Statuto, violerebbe l'art. 16 del d.lgs. n. 268 del 1992 (Norme di attuazione dello Statuto) in quanto disconosce la spettanza alla Provincia della disciplina materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti; l'art. 83 dello Statuto, in quanto questo precisa il legame tra la competenza provinciale e la legislazione statale in termini di adeguamento; l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 in quanto questo preclude la sostituzione della normativa statale a quella provinciale in assenza di un giudizio di mancato adeguamento da parte della Corte costituzionale.

L'aggiornamento delle competenze e garanzie statutarie non potrebbe del resto essere giustificato dalla circostanza che le disposizioni del d.lgs. n. 118 /2011 sono finalizzate «alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione», dal momento che tale finalizzazione non consente una alterazione preventiva del rapporto tra fonti statali e fonti provinciali disegnato dallo Statuto e dalle norme di attuazione, né rende la normativa statale atto di esercizio di un legittimo potere sostitutivo.


La provincia impugna altresì l'art. **29, comma 1, lettera k, del d.lgs. n. 118 /2011** nella parte in cui esso, nel riferirsi alle situazioni nelle quali «le singole regioni non esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione ... una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario», pone accanto a «la regione» anche un riferimento a «la provincia autonoma».

Come già rilevato, il campo di applicazione della l. n. 42/2009 è stato limitato alle Regioni a statuto ordinario, mentre per le Regioni a statuto speciale è stata introdotta una apposita disposizione di rinvio a quanto sarà disposto con norma di attuazione. Tuttavia, incongruamente, nel testo del d.lgs. compare all'art. 29, comma 1, lettera k, il riferimento alla Provincia autonoma, nonostante le autonomie speciali, nell'esprimere l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, ne avessero espressamente chiesto la soppressione. Secondo la Provincia, la norma appare come un mero difetto di coordinamento ma viene impugnata per ragioni di chiarezza normativa e di certezza del diritto, al fine di ottenerne l'eliminazione testuale. Infatti, se dovesse essere preso alla lettera, tale riferimento implicherebbe la diretta applicazione alla Provincia delle regole di contabilità poste dallo stesso art. 29 - o almeno da parte di esso. In tal caso, la ricorrente ripropone tutte le violazioni già lamentate a proposito dell'art. 37: sia la violazione della delega di cui alla

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

legge n. 42 del 2009, sia la violazione delle competenze e del sistema dei rapporti tra legge statale e legge provinciale previsti dallo Statuto e dalle norme di attuazione. Peraltro, la diretta applicazione dell'art. 29 sarebbe tanto più assurda e lesiva in quanto le Province autonome non partecipano al riparto del Fondo sanitario nazionale, ma gestiscono la spesa sanitaria nel quadro delle proprie risorse e del proprio bilancio (Corte Cost. 341/2009).

Tale riferimento, dunque, e' altresì affetto da incongruità ed incoerenza, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza. Risulta violato anche il principio di leale collaborazione, dato che il decreto fa espresso riferimento all'intesa raggiunta in sede di Conferenza, che invece richiedeva la soppressione del riferimento alla Provincia autonoma.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 113 del 23-30 settembre 2011 (GU 48/2011)

Materia: sistema tributario e contabile

Limiti violati: art. 76 Costituzione, in riferimento agli articoli 1 e 27 della legge delega 42/2009, e artt. 43 e 36 dello Statuto speciale

Ricorrente/i: Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: art. 37 decreto legislativo 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)


Annotazioni:

Il ricorrente impugna l'articolo 37 del decreto legislativo 118/2011, nella parte in cui prevede l'immediata e diretta applicazione del medesimo decreto nelle Regioni a statuto speciale, se le procedure di attuazione previste dagli statuti non dovessero concludersi entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, adottati in esito alla sperimentazione, a decorrere dal 2012 e per la durata di due esercizi finanziari, relativa all'attuazione del titolo I del decreto legislativo 118/2011 e recanti disposizioni integrative e correttive, emanati entro tre anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della legge delega 42/2009, per i seguenti motivi:

a) violazione dell'articolo 76 della Costituzione per eccesso di delega, in riferimento:

- 1) all'articolo 1 della legge 42/2009, che differenzia la posizione delle Regioni a statuto speciale rispetto a quella delle Regioni a statuto ordinario, prevedendo nelle Regioni a statuto speciale l'attuazione delle disposizioni della medesima legge delega attraverso le procedure previste dai rispettivi statuti, senza stabilire l'immediata e diretta applicazione del decreto legislativo attuativo della legge delega, nell'ipotesi di mancata attuazione delle richiamate procedure e fino al completamento delle stesse;
- 2) all'articolo 27 della legge 42/2009, che nel rinviare, per le Regioni a statuto speciale, ai criteri e modalità stabiliti dalle norme di attuazione degli statuti, da definire con le procedure previste dagli statuti medesimi, tutela le peculiarità delle autonomie speciali, stabilendo che le norme di attuazione degli statuti tengono conto della dimensione della finanza delle Regioni a statuto speciale, delle funzioni da esse esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, dei costi dell'insularità, dei livelli di reddito pro capite.

A sostegno del motivo di ricorso di cui alla lettera a), il ricorrente cita la sentenza della Corte costituzionale 201/2010, che ha stabilito univocamente che gli unici principi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle Regioni a statuto


	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

speciale e alle Province autonome sono quelli contenuti negli articoli 15 (Finanziamento delle Città metropolitane), 22 (Perequazione infrastrutturale) e 27 (Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome) della legge delega 42/2009, precisando che la conclusione enunciata “è fondata su una sicura esegesi del dato normativo, priva di plausibili alternative”.

- b)** violazione dell'articolo 43 dello Statuto speciale, che prevede la Commissione paritetica Regione-Stato per la determinazione delle norme per l'attuazione dello Statuto;
- c)** violazione dell'articolo 36 dello Statuto speciale, che sancisce l'autonomia finanziaria della Regione.

Quanto alla lesione delle prerogative statutariamente garantite alla Regione siciliana, il ricorrente osserva, in particolare, che dalla normativa statale impugnata consegue la sottrazione al negoziato sul federalismo fiscale tra Regione siciliana e Stato di materie per le quali la legge delega prevede il rispetto del principio pattizio consacrato negli statuti speciali, principio che subirebbe pregiudizio anche da una deroga temporalmente limitata, che avrebbe effetti anche sull'autonomia finanziaria e contabile della Regione di cui all'articolo 36 dello statuto.

Le attribuzioni regionali non sarebbero salvaguardate neppure dalla previsione della cedevolezza della disciplina statale, in quanto, secondo il ricorrente, non avendo lo Stato interesse alla definizione pattizia delle materie, è probabile che si verifichi il mancato completamento della procedura statutaria e che la transitorietà dell'applicazione del decreto legislativo possa dilatarsi sine die.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 114 del 22 settembre – 3 ottobre 2011 (G.U. 48/2011)

Materia: finanza regionale, sistema contabile

Limiti violati: artt. 8, n. 1, 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. 30 agosto 1972, n. 670); Titolo VI dello Statuto speciale, ed in particolare artt. 79, 80, 81 e 83; articoli 104 e 107 dello Statuto speciale; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare art. 2; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, in particolare art. 16; decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, in particolare art. 8; principio di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto del ricorso: artt. 29, comma 1, lettera k), nella parte in cui si riferisce alle Province Autonome di Trento e Bolzano, e 37 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Annotazioni:


Con decreto legislativo 118/2011, il Governo ha provveduto a definire i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle autonomie territoriali e dei loro enti ed organismi strumentali.

Il Governo ha provveduto ad auto-qualificare le singole disposizioni del decreto legislativo quali principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., sia nei confronti degli enti autonomi territoriali, sia nei confronti degli enti del settore sanitario, intendendo con ciò determinare l'applicazione diretta di tali disposizioni agli enti indicati.

Secondo il Governo tali disposizioni sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica ai sensi dell'art. 120, secondo comma, Cost., che legittima l'intervento statale nell'esercizio del potere sostitutivo quando lo richieda la tutela dell'unità economica.

Inoltre, con specifico riferimento alle Autonomie territoriali, il decreto legislativo qualifica le disposizioni statali come principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, facendo leva sulla competenza concorrente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui all' art. 117, terzo comma, Cost..

Per quanto attiene il rapporto con gli ordinamenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, il decreto legislativo introduce due fasi per l'allineamento dei relativi sistemi normativi.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--

L'art. 37 dispone, infatti, che nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime, la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo sono stabilite in conformità con i relativi Statuti speciali e attraverso lo strumento paritetico delle norme di attuazione e con le procedure rafforzate previste dagli Statuti per la loro emanazione.

Sancisce, tuttavia, che, qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della legge sul federalismo fiscale, non risultino concluse le procedure previste dagli Statuti speciali e sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al decreto legislativo e ai decreti legislativi attuativi della legge sul federalismo fiscale richiamati nel medesimo decreto legislativo trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

La ricorrente ritiene che quest'ultima disposizione si ponga in netto contrasto con tutta una serie di norme statutarie e di attuazione statutaria.


Secondo la ricorrente, il Governo, introducendo la possibilità di una imposizione unilaterale, immediata e diretta, delle proprie norme fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica in una materia che richiede una preventiva intesa con le Province Autonome di Trento e di Bolzano, si è reso autore di una evidente violazione del principio pattizio e di leale collaborazione. Infatti, la legge delega del 5 maggio 2009, n. 42, in forza della quale il Governo ha emanato il decreto legislativo, sancisce che alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli Statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27 della legge stessa. Anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 201 del 2010, stabilisce univocamente che gli unici principi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome sono quelli contenuti negli articoli 15, 22 e 27 della medesima legge delega.

In particolare, l'articolo 27 demanda, per le Autonomie speciali, il coordinamento della finanza pubblica a specifiche norme di attuazione statutaria e non prevede la possibilità di una imposizione unilaterale, immediata e diretta, dei presunti principi fondamentali del Governo.

La ricorrente evidenzia come lo strumento delle norme di attuazione e' in primis il meccanismo statutariamente vincolante ed, inoltre, il meccanismo più adatto e sensato per procedere ad un coordinamento efficace delle varie competenze e discipline coinvolte dall'intervento statale.

Infatti, nello specifico, sono interessate anche le potestà legislative ed amministrative provinciali in materia di ordinamento degli uffici e del personale e l'autonomia finanziaria riconosciuta dal titolo VI dello Statuto speciale. Per gli aspetti sostanziali rilevano la competenza concorrente in materia di finanza locale in relazione alla contabilità degli enti locali, e quella in materia di igiene e sanità con il finanziamento integrale del settore sanitario a carico del bilancio provinciale, per quanto attiene gli enti sanitari.

Si precisa, in particolare, che le presunte disposizioni fondamentali di cui al decreto legislativo incidono, in forma rilevante, direttamente sul Titolo VI dello Statuto speciale (Finanza delle Regione e delle Province).

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--

Secondo lo Statuto speciale, le norme del Titolo VI possono essere modificate solo con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province.

Il Titolo VI dello Statuto speciale e' già stato recentemente oggetto di modifica, essendo intervenuto un accordo tra lo Stato e le Province autonome di Trento e Bolzano in merito al concorso finanziario delle Province autonome stesse agli obiettivi di finanza pubblica nazionale, nonché al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale.

Ad avviso della ricorrente, la previsione di una disciplina statale immediatamente e direttamente applicabile in via sussidiaria all'approvazione della normativa di attuazione statutaria si pone, quindi, in palese contrasto con lo Statuto speciale e con il principio di leale collaborazione tra Stato e Province Autonome, in quanto comporta la possibilità di una modificazione unilaterale dell'ordinamento provinciale da parte dello Stato.

Lo Statuto speciale è chiaro nello stabilire che spetta alle Province autonome (e non al Governo) di procedere all'adeguamento dei propri ordinamenti alla legislazione statale in materia di bilancio e contabilità pubblica.

Anche nella normativa di attuazione statutaria la potestà di emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti delle medesime e degli enti da esse dipendenti è attribuita alle Province autonome.


Nell'ordinamento provinciale la relativa materia e' disciplinata dalla legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano).

Nelle Province autonome di Trento e di Bolzano il rapporto tra fonti normative statali e provinciali e' già regolato da una apposita norma di attuazione la cui vigenza non può venire meno in virtù di un decreto legislativo del Governo (Corte cost., sent. nn. 145/2005, 302/2003, 412/2001 e 356/1994).

Infatti, nelle materie di competenza provinciale, l'articolo 2 del decreto legislativo 18 marzo 1992, n. 266, (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), non prevede a carico delle Province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione diretta delle fonti statali, ma semplicemente un onere di adeguamento della propria legislazione, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione o nel più ampio termine stabilito, alle norme statali costituenti limiti ai sensi dello Statuto speciale e pertanto, nelle materie di competenza esclusiva, alle disposizioni qualificabili come norme fondamentali delle riforme economiche e sociali, e nelle materie di competenza concorrente alle disposizioni che fossero realmente principi fondamentali.

Nelle more dell'adeguamento, la normativa di attuazione statutaria dispone l'applicazione delle norme provinciali preesistenti e vigenti.

Per quanto attiene, infine, il potere sostitutivo statale, per le competenze aventi fondamento statutario, la normativa di attuazione statutaria definisce chiaramente i casi e le modalità di esercizio di tale potere nell'articolo 8 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--

Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), che regola in maniera precisa i casi e le modalità di esercizio del potere sostitutivo con una disciplina del tutto diversa rispetto a quella introdotta dal Governo.


Per quanto riguarda, invece, l'art. 29, comma 1, lett. k), del decreto legislativo (Principi di valutazione specifici del settore sanitario), si rileva che, contrariamente a quanto risulta dallo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare e proposto per l'intesa in Conferenza Stato - Regioni, nella norma definitiva è rimasto un riferimento diretto alla Provincia autonoma.

Tale riferimento appare incoerente con l'eliminazione di tutti i preesistenti riferimenti alle Province autonome contenuti nella medesima disposizione.

Nell'esprimere l'intesa del 10 febbraio 2011 nella Conferenza Stato - Regioni, le Autonomie speciali insistevano per la soppressione del predetto riferimento.

Pertanto, la lettera k) del comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo, nella parte in cui si riferisce direttamente alle Province Autonome, si pone in netto contrasto con il principio pattizio e di leale collaborazione, nonché con gli ambiti di competenza statutaria suindicati.

Alla luce di quanto sopra, la ricorrente chiede che la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale degli artt. 29, comma 1, lett. k), nella parte in cui si riferisce alle Province autonome di Trento e Bolzano, e 37 del d. lgs. 118/2011.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE n. 08 del 19 agosto 2011 (G.U. 42/2011)

Materia: finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica.

Limiti violati: artt. 3, 5, 81, 114, 117, 118 e 119 Cost., anche in riferimento all'art. 1, comma 132, della legge 23 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011); artt. 3, 7, 8 e 54 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); principio di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Sardegna

Oggetto del ricorso: Nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per la Finanza delle P.A., 7 giugno 2011, prot. n. 0050971, avente ad oggetto "Patto di stabilità interno per l'anno 2011. Proposta di accordo per la Regione Sardegna".

Annotazioni:


L'art. 1, comma 132, della l. 220/2010, prevede che «per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in considerazione del rispettivo concorso alla manovra, determinato ai sensi del comma 131. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2011, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011».

In ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 1, la Regione Sardegna ha inviato la propria proposta di accordo con nota prot. n. 2489 del 30/03/11.

Con la Nota prot. n. 0050971, in oggetto, la Ragioneria Generale dello Stato ha respinto la proposta di accordo della Sardegna, invitandola a ritirarla e riformularla, poiché l'innalzamento del livello delle entrate, derivante dal nuovo sistema finanziario conseguente alla modifica dello Statuto di autonomia (novella dell'art. 8 ad opera della l. 296/2006), non viene accompagnato da un equo adeguamento del livello di spesa. La Regione è cioè stata invitata a mantenere le spese regionali rilevanti ai fini del patto di stabilità al livello precedente la modifica dell'art. 8.

Il presente conflitto tra origine proprio dalla Nota in oggetto, poiché, a detta della ricorrente, con essa lo Stato avrebbe leso le attribuzioni costituzionali della Regione e va pertanto annullata.

Anzitutto, vi sarebbe la violazione del principio di leale collaborazione fra lo Stato e le Regioni, nonché violazione dell'autonomia finanziaria della Regione, in riferimento agli artt. 5 e 117 Cost., anche in combinato disposto con gli artt. 3, 7, 8 e 54 dello Statuto di autonomia e in riferimento all'art. 1, comma 132, della l. 220/2010.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--

Quest'ultima norma fissa il fondamentale criterio dell'accordo nella determinazione della misura del concorso rispettivo dello Stato e delle Regioni speciali alla manovra economico-finanziaria, con particolare riferimento alla misura delle spese e dei pagamenti.

La suprema Corte ha più volte affermato che «non è contestabile il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti» (sent. nn. 87/2007 e 36/2004), vincoli che devono ritenersi applicabili anche alle autonomie speciali, in considerazione dell'obbligo generale di partecipazione di tutte le Regioni all'azione di risanamento della finanza pubblica (sent. n. 416/1995).


Un tale obbligo, però, deve essere temperato e coordinato con la speciale autonomia in materia finanziaria di cui godono le Regioni speciali, in forza dei loro statuti. In tale prospettiva, la previsione normativa del metodo dell'accordo Stato-Regioni, per la determinazione delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, deve considerarsi un'espressione della descritta autonomia finanziaria e del temperamento di tale principio con quello del rispetto dei limiti alla spesa imposti dal cosiddetto "patto di stabilità" (sent. n. 353/004). Lo strumento dell'accordo deve essere preferito ad altri proprio perché nasce dall'esigenza di rispettare l'autonomia finanziaria degli enti speciali (sent. n. 169/2007).

Pertanto, l'atto impugnato, consistendo in un mero rigetto della proposta di accordo della Sardegna, è un evidente violazione dei suddetti principi, in quanto si traduce in una vera e propria imposizione, non superabile dalla Regione: trattandosi di una procedura che dovrebbe essere collaborativa, infatti, il dialogante che nega in radice la possibilità di accogliere la proposta dell'altro non fa altro che sottrarsi al confronto, assumendo la propria posizione come la sola plausibile.

E' illegittima, poiché violativa dei suddetti principi, anche la motivazione che lo Stato ha addotto per sottrarsi al confronto e cioè l'esigenza di un intervento legislativo che preveda misure compensative a favore della Regione Sardegna. Anzitutto, il processo negoziato consente e comporta l'adozione sia di atti amministrativi che legislativi, ma nel caso di specie in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 132, l. 220/2010, l'intermediazione legislativa - al fine della determinazione del tetto di spesa delle Regioni ad autonomia speciale - non è necessaria, poiché, come risulta dalla stessa lettera della norma di legge, ciò che è necessario e sufficiente è il semplice accordo tra la Regione e il Ministro dell'economia.

Inoltre, l'art. 8 dello Statuto, novellato ad opera della l. 296/2006, ha introdotto un nuovo regime finanziario delle entrate regionali, ben più favorevole di quello precedente, determinando un aumento delle entrate regionali.

Se è vero, come sostiene lo Stato, che tali entrate non sono state ancora formalmente quantificate né conferite alla Regione, è vero anche che esse sono statutariamente previste e che, nel procedimento di leale costruzione dell'accordo, di tali entrate si doveva tenere conto. Non avendolo fatto, lo Stato ha determinato una violazione degli invocati principi di leale collaborazione e di autonomia finanziaria delle Regioni speciali.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

Viene, altresì, violato anche l'art. 54 dello Statuto; esso, infatti, non consente deroghe (tanto meno in sede non legislativa) all'art. 8 dello Statuto medesimo neppure al legislatore statale, che può soltanto modificarlo, ma sempre e solo sentita la Regione.

L'art. 8 dello Statuto di autonomia risulta violato dalla Nota impugnata anche in riferimento agli artt. 3 e 7 del medesimo Statuto, nonché agli artt. 3 (per il profilo dell'irragionevolezza), 81, comma 4, 114, 117, comma 3, 118 e 119 Cost..


Con la Nota impugnata, invitando la Regione a mantenere le spese regionali rilevanti ai fini del patto di stabilità al livello precedente la modifica dell'art. 8 dello Statuto, si è praticamente imposto alla stessa di proporre un'ipotesi di accordo che mantenesse fermo il livello delle entrate relativo all'esercizio di bilancio 2005.

La proposta della Regione mirava invece ad ottenere l'applicazione del citato art. 8 Statuto, e quindi del nuovo sistema finanziario, oltretutto a diversi anni di distanza dalla sua entrata in vigore, tenuto conto del fatto che il meccanismo stesso del patto di stabilità determina, anno dopo anno, un aggravamento del sacrificio in capo alle autonomie. La proposta regionale, inoltre, dava esplicitamente conto del fatto che detta applicazione sarebbe stata solo parziale, perché la stessa Regione si era fatta carico delle esigenze di contenimento della spesa pubblica (in piena osservanza dei principi di cui alla già cit. sent. n. 82/2007). Tali esigenze non possono però reclamare l'integrale sacrificio di prerogative tutelate da specifiche disposizioni statutarie, che, costituiscono pur sempre parametri che il legislatore e l'amministrazione statale debbono rispettare (perché il procedimento di modificazione della norma statutaria è comunque assistito da una garanzia peculiare a favore della Regione sarda, sicché la legge statale può modificare la norma in questione solo con lo speciale procedimento di cui all'art. 54 dello Statuto (sent. n. 70/1987 e 215/1996).

La Nota impugnata ha però poi ritenuto incoerente con l'art. 8 dello Statuto il mantenimento del precedente livello delle entrate e delle spese regionali, con la conseguenza che essa risulta censurabile anche in riferimento al principio di irragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., per l'intima contraddittorietà che l'affligge.

Sostiene ancora la ricorrente che il principio della concordanza specifica fra entrate e spese (art. 81 Cost) deve integrarsi con quelle disposizioni – specie di rango statutario – che riservano all'ente autonomo uno specifico canale di finanziamento della spesa o una quota di partecipazione di un'entrata. Pertanto, con il rigetto della proposta regionale, la Ragioneria dello Stato, impedisce alla Regione l'utilizzo delle risorse che lo Statuto garantisce all'ente stesso, determinando una illegittima violazione dell'autonomia finanziaria garantita dall'art. 7 Statuto, artt. 117, comma 3, e 119, comma 2, Cost.. In conclusione, la Regione non afferma che le risorse e le spese di cui all'art. 8 dello Statuto si sottraggano alla considerazione delle esigenze connesse al patto di stabilità; insiste, però, sul fatto che l'accordo connesso al patto deve necessariamente tenere conto anche di quelle risorse e di quelle spese, la cui eventuale limitazione deve essere determinata nel contesto del procedimento dialogico e collaborativo di cui all'art. 1, comma 132, l. 220/2010 e che lo Stato ha negato.

La ricorrente chiede pertanto che la Corte dichiari che non spettava allo Stato adottare la Nota impugnata e che la stessa venga annullata.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE n. 9 del 22 agosto 2011 (G.U. 42/2011)

Materia: riforma titolo V, rapporti internazionali, ordinamento sportivo, formazione professionale

Limiti violati: art. 8, comma 1, n. 20) e art. 16 del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione, in particolare d.p.r. 22 marzo 1974, n. 278 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di turismo ed industrie alberghiere) e d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); art. 6 della Costituzione e art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); art. 8 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5 (Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci).

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto del ricorso: decreto del Capo dell'ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dd. 1.06.2011


Annotazioni:

La Provincia Autonoma di Bolzano ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Capo dell'ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dd. 1.06.2011, in quanto ha ritenuto tale decreto in palese contrasto con le proprie competenze legislative ed amministrative.

Nel caso di specie, con domanda presentata alla Provincia Autonoma di Bolzano, il sig. Marco Oddera, nato e residente a Genova, che aveva conseguito il titolo di maestro di sci in discipline alpine nell'anno 2009 in Montenegro, chiedeva alla Provincia Autonoma di Bolzano l'ammissione al colloquio, ai sensi della l. p. 5/2001 (Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci), ai fini di ottenere l'iscrizione al collegio provinciale dei maestri di sci e, quindi, l'abilitazione all'esercizio della professione in Alto Adige.

A tale domanda il sig. Marco Oddera allegava il decreto del Capo dell'Ufficio di cui sopra con il quale veniva riconosciuto il titolo di maestro di sci conseguito in Montenegro ai fini dell'esercizio della professione di maestro di sci in Italia, autorizzando lo stesso ad esercitare la professione di maestro, previa iscrizione al collegio regionale dei maestri di sci della Regione nella quale avrebbe svolto la professione.

Tale riconoscimento avveniva sulla base di una certificazione del Collegio professionale dei maestri di sci della Provincia Autonoma di Bolzano relativa all'esercizio temporaneo della professione di maestro di sci in Alto Adige per un periodo limitato di

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--

sessanta giorni annui, all'interno di una scuola di sci autorizzata, nonché sulla base di un parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi in merito al contenuto ed alla durata della formazione conseguita.

La Provincia ritiene che spetti ad essa il potere di riconoscimento del titolo di maestro conseguito all'estero, compresa la valutazione sul contenuto e sulla durata della formazione conseguita, nonché sulle eventuali prove compensative.

La Provincia ricorrente, in particolare, afferma:

- in base allo Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige, di essere titolare delle competenze legislative primarie in materia di «turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci» oltre che delle connesse potestà amministrative.

- In base alla norma di attuazione (d.p.r. 278/1974), le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di turismo e industria alberghiera, comprese le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci e quelle già spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige nella stessa materia sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti dello Statuto speciale.


- Ai sensi della norma di attuazione (d.lgs. 266/1992), concernente il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nelle materie di competenza propria della Regione o delle Province Autonome, la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative.

In applicazione delle competenze statutarie e di attuazione statutaria di cui sopra, il legislatore provinciale ha emanato, con l.p. 5/2001, una compiuta disciplina relativa all'ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci per la Provincia di Bolzano.

In merito alla questione relativa al riconoscimento dei titoli di Maestro di sci in discipline alpine conseguiti all'estero ai fini dell'esercizio della relativa professione in Italia, la legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina) disciplina i maestri di sci stranieri e stabilisce che per i cittadini provenienti da Stati diversi da quelli dell'Unione europea o degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo e in possesso di titoli rilasciati da tali Stati, l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata all'applicazione del d. lgs. 286/1998 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Ai sensi di tale decreto, agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione.

L'iscrizione ai predetti albi o elenchi è condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--

Per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia, le modalità, le condizioni ed i limiti temporali sono stabiliti con il relativo regolamento di attuazione(d.p.r. 394/1999).

Ai sensi del regolamento di cui sopra, i cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti. Il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento.

Con d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 , è stata data attuazione alla nuova direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché alla direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone.

Il d. lgs. sancisce che per l'accesso ad alcune professioni, tra le quali le professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale e stabilisce che siano le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano le autorità competenti a ricevere le domande e le dichiarazioni ed a prendere le decisioni ai fini del riconoscimento delle professioni per le quali sussiste competenza esclusiva ai sensi dei rispettivi Statuti (come nel caso de qua).


Sulla base di tale impianto normativo risulta che spetti alla Provincia Autonoma di Bolzano procedere al riconoscimento, per il proprio territorio, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine costituente abilitazione in un paese estero, anche al fine di garantire la qualità e la preparazione didattica e tecnica dei relativi soggetti.

Nel caso in esame, invece, la Provincia ricorrente ritiene che il Capo dell'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri si sia arrogato tale competenza, riconoscendo al sig. Marco Oddera un titolo per l'esercizio permanente dell'attività di maestro di sci in discipline alpine in Italia.

La legge provinciale 5/2001 detta una peculiare disciplina per i maestri di sci non iscritti all'albo professionale che intendano esercitare tale professione stabilmente nella Provincia di Bolzano.

Con tale rigorosa disciplina la Provincia Autonoma di Bolzano intende garantire il livello di adeguata preparazione dei maestri di sci operanti sul suo territorio.

Alla luce di quanto sopra, la Provincia autonoma di Bolzano chiede pertanto che la Corte costituzionale dichiari che non spetta allo Stato, e per esso al Capo dell'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disporre il riconoscimento del titolo di Maestro di sci in discipline alpine, conseguito dal sig. Marco Oddera, nato e residente a Genova, nell'anno 2009 in Montenegro, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine e per l'effetto annullare il decreto del Capo dell'ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dd. 1.06.2011.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE n. 10 del 6 settembre 2011 (G.U. 43/2011)

Materia: finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica; controlli.

Limiti violati: art. 10 della legge cost. 3/2001, in collegamento con l'art. 7 delle norme di attuazione dello Statuto di autonomia di cui al d.P.R. n. 305/1988 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto); art. 10, commi 1 e 2, d.P.R. 305/1988; principio di leale collaborazione e art. 24, primo comma, Cost..

Ricorrente/i: Regione Trentino-Alto Adige

Oggetto del ricorso: decisione della Corte dei Conti – Sezioni riunite.- n. 36/CONTR/2011 del 30/06/2011 .


Annotazioni:

la ricorrente impugna la decisione n. 36/CONTR/2011 in oggetto nella parte in cui essa - pur dichiarando in generale regolare il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2010 - esclude da tale dichiarazione i capitoli di spesa relativi all'esecuzione per l'anno 2010 di taluni regolamenti emanati con decreti del Presidente della Regione nel periodo 2006/2009, in quanto tali regolamenti non erano stati inviati al controllo preventivo di legittimità, omettendo così - ed in assenza di contraddittorio con la Regione - di svolgere la verifica di propria competenza e manifestando la pretesa dello Stato di sottoporre a controllo preventivo di legittimità i regolamenti regionali e ne chiede il conseguente annullamento parziale, per violazione dell'art. 10 l. cost. 3/2001, in collegamento con l'art. 7 del d.P.R. 305/988; dell'art. 10, commi 1 e 2, del d.P.R. 305/1988; del principio di leale collaborazione e dell'art. 24, primo comma, Cost..

1) La ricorrente sostiene anzitutto l'inesistenza del potere rivendicato dalla Corte dei conti di sottoporre a controllo preventivo di legittimità i regolamenti della Regione.

L'art. 125, comma 1, Cost., che prevedeva il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione, è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della l. cost. 3/2001, nel quadro della più generale riforma del Titolo V, parte seconda, Cost..

In merito all'abrogazione dell'art. 125 Cost, è prevalsa l'interpretazione secondo cui essa avrebbe determinato direttamente la soppressione dei controlli preventivi di legittimità, privando di efficacia anche le leggi ordinarie che tali controlli disciplinavano. Questa interpretazione è stata confermata dalla l. 131/2003, che ha regolato solo un controllo di gestione della Corte dei conti (art. 7) e ha abrogato le residue disposizioni della l. 62/1953 e del d.lgs. 40/1993 concernenti la Commissione di controllo ed è stata poi sancita dalla stessa Corte cost. nella sent. n. 64/2005, ove si afferma che «con il nuovo titolo V della Costituzione, i controlli di legittimità sugli atti amministrativi degli enti locali

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--

debbono ritenersi espunti dal nostro ordinamento, a seguito dell'abrogazione del primo comma dell'art. 125 e dell'art. 130 della Costituzione».

Per quanto riguarda la situazione della Regione TAA, il controllo preventivo di legittimità era previsto dall'art. 7, comma 1, d.P.R. 305/1988, come sostituito dal d.lgs. n. 385/1997, in base al quale gli atti oggetto di controllo corrispondevano a quelli sottoposti a controllo nelle regioni ordinarie.

A seguito dell'abrogazione dell'art. 125, comma 1, Cost., intesa - come è stata intesa - quale disposizione che direttamente sopprimeva i controlli preventivi di legittimità sugli atti delle Regioni a statuto ordinario, queste si sarebbero trovate in una condizione più favorevole rispetto alle Regioni a statuto speciale, la cui specifica normativa non era stata toccata. Ma ciò era stato espressamente previsto dal legislatore costituzionale, che, con l'art. 10 l. cost. 3/2001, ha disposto che «sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

Dalla predetta disposizione risulta pianamente che l'art. 7, comma 1, d.P.R. 305/1988 non è più applicabile.

Inoltre, il già citato art. 7 della l. 131/2003 disciplina il controllo della Corte dei conti sulle Regioni, prevedendo solo un controllo di gestione e menzionando anche le Regioni speciali.


Ancora, la sent. Corte cost. n. 179/2007 ha fatto salva una norma statale che attribuisce alle sezioni regionali della Corte dei conti il compito di svolgere un controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali proprio sottolineandone la sua natura collaborativa (il controllo «si limita alla segnalazione all'ente controllato delle rilevate disfunzioni e rimette all'ente stesso l'adozione delle misure necessarie) e precisando che «il legislatore è libero di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi altra forma di controllo, purché questo abbia un suo fondamento costituzionale».

Ulteriore e definitiva conferma della non soggezione dei regolamenti della Regione TAA al controllo della Corte dei conti è da ultimo venuta con l'approvazione - in data 7/7/11 - del decreto legislativo recante Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di controllo della Corte dei conti. Tale decreto sopprime i riferimenti - contenuti nell'art. 2 e nell'art. 6 d.P.R. 305/1988 - al «controllo di legittimità» e abroga formalmente l'art. 7 del medesimo decreto.

In base poi alla sent. Corte Cost. n. 314/2003 le norme statutarie e di attuazione meno favorevoli non sono abrogate dalla legge cost. 3/2001 ma restano semplicemente «quiescenti», in quanto non si applicano fino a quando esiste una disciplina più favorevole per le Regioni ordinarie. Correttamente,

dunque, le nuove norme di attuazione abrogano l'art. 7 d.P.R. 305/1988, già di per sé inapplicabile. Questa conclusione priva di qualunque fondamento l'argomento addotto dalla Corte dei conti a sostegno della pretesa di controllare i regolamenti regionali, secondo il quale la vigenza dell'art. 7 d.P.R. 305/1988 dopo il 2001 sarebbe dimostrata proprio dal fatto che esso è stato abrogato nel 2011 dalle nuove norme di attuazione.

1.2) Nella relazione alla decisione impugnata la Corte dei conti cita poi la propria delibera 1/2011/CONS, nella quale è stata sottolineata «l'assoluta non assimilabilità tra i soppressi organismi statali già titolari della

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--

funzioni di controllo preventivo sugli atti amministrativi delle regioni a statuto ordinario, e la Corte dei conti», ai cui componenti è «garantita l'indipendenza dal terzo comma dell'art. 100 Cost.»;

Per la ricorrente anche tale argomento è in conferente, poiché è la stessa esistenza di un controllo preventivo di legittimità, il quale condiziona l'efficacia dell'atto amministrativo, a determinare di per sé una situazione meno favorevole per l'autonomia dell'ente, senza che su ciò possa avere influenza il maggiore o minore grado di indipendenza dell'organo che lo svolge. A conferma sent. n. 469/2005, ove la Corte ha definito meno favorevole, in quanto preventivo, il giudizio svolto sugli statuti regionali ex art. 123 Cost. rispetto a quello previsto dall'art. 127 Cost., anche se la Corte è certamente indipendente e se l'impugnazione non blocca la promulgazione dello Statuto.

Né si può sostenere che il controllo preventivo della Corte dei conti sugli atti della Regione è svolto ex art. 100 Cost., dato che esso prevede solo il controllo di legittimità sugli atti del Governo e quello di gestione. Il fondamento del controllo sugli atti della Regione TAA è l'art. 7 d.P.R. 305/1988.

La differenza qui rilevante è fra controllo «preventivo e interdittivo» e «controllo gestionale e di referto» (Corte dei conti, sez. riunite, n. 1/2011/CONS, in sede di parere sulle nuove norme di attuazione per il Trentino-Alto Adige).


La stessa Corte dei conti, sez. riunite, delib. 1/2003/CONS (in sede di parere sulle norme di attuazione dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia che riguardavano il controllo sugli atti regionali) ha osservato come «le nuove disposizioni di attuazione... siano assolutamente coerenti con il disegno tracciato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 inteso, tra l'altro, [...] al definitivo abbandono del preesistente sistema dei controlli preventivi di legittimità che astringevano gli enti di autonomia territoriale»; ed essa rilevava allora che «la sfera di attribuzione che lo schema di decreto legislativo riserva alla sezione di controllo nulla [...] ha a che vedere con controlli di tipo preventivo, impeditivi dell'efficacia dell'atto».

1.3) La Corte dei conti richiama infine la sent. 64/2005 Corte Cost., ove è statuito che «è vero che, con il nuovo titolo V Cost., i controlli di legittimità sugli atti amministrativi degli enti locali debbono ritenersi espunti dal nostro ordinamento [...], ma questo non esclude la persistente legittimità, da un lato, dei c.d. controlli interni [...] e, dall'altro, dell'attività di controllo esercitata dalla Corte dei conti».

Per la ricorrente risulta evidente che la sent. si riferisce - come era proprio di quel caso - ad un controllo del tutto diverso da quello preventivo di legittimità. «Legittimità» dell'attività di controllo non significa affatto - come vorrebbe la Procura della Corte dei conti - ammissibilità del controllo preventivo di legittimità: al contrario, dopo il 2001 la Corte cost. non ha mai, neppure implicitamente, affermato la possibilità di reintrodurre i controlli di legittimità e ha fatto salve solo norme che prevedevano controlli «esterni», di tipo collaborativo.

2) La ricorrente sostiene poi la parziale omissione da parte del giudice contabile dell'esercizio della propria giurisdizione.

In base al combinato disposto dell'art. 10 d.P.R. 305/1988 - ove è previsto che il rendiconto generale della Regione è rimesso all'esame delle Sezioni riunite della Corte dei conti, le quali si pronunciano su di esso «in conformità alle vigenti disposizioni» - e dell'art. 39 r.d. 1214/1934 - che affida alla Corte dei conti il compito di verificare «se le

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--

entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi [...]; se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi» - la Corte dei conti avrebbe comunque dovuto esaminare le spese ordinate in base ai regolamenti, verificandone la regolarità contabile: salvo, eventualmente, dare atto in sede di relazione d'accompagnamento delle sue convinzioni circa il controllo preventivo.

Risulta dunque che la Corte avrebbe dovuto in ogni caso procedere alla parificazione delle poste di bilancio e che il non averlo fatto concretizza un'omissione nell'esercizio del proprio compito, lesiva per la Regione.

3) La Regione ricorrente sostiene infine l'omissione del contraddittorio nel giudizio di parificazione.


L'art. 40 r.d. n. 1214/1934 (applicabile stante il richiamo operato dal citato art. 10, d.P.R. 305/1988) rimette la verifica del rendiconto alla delibera della Corte dei conti, chiamata a pronunciarsi «con le formalità della sua giurisdizione contenziosa».

Per la suprema Corte ciò comporta la necessità che il giudizio di parificazione si svolga «in contraddittorio con i rappresentanti dell'amministrazione» (sent. nn. 181/1999; 244/1995; 121/1966).

E' proprio su tale base, del resto, che la Corte cost. ammette (sin dalla sent. n. 165/1963) l'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, appunto, in occasione del giudizio di parificazione ai sensi degli artt. 38 ss. del r.d. n. 1214/1934.

Nel caso di specie, però, non vi è traccia del rispetto delle regole della «giurisdizione contenziosa» del giudice contabile. In particolare, il giudizio di parificazione si è svolto in assenza di contraddittorio con l'amministrazione regionale interessata.

Alla ricorrente Regione non sembra dubbio che il rinvio alle forme della giurisdizione non possa non comprendere anche il diritto costituzionale di contraddire, garantito dall'art. 24 Cost. nonché, in relazione alle specifiche autonomie regionali, dal principio di leale collaborazione.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

ORDINANZA (atto di promovimento) n. 216 del 6 aprile e 8 luglio 2011 (GU 44/2011)

Materia: Tutela dell'ambiente - Produzione e distribuzione di energia elettrica

Limiti violati: artt. 3 e 4 Statuto speciale per la Regione; art. 117, secondo comma, lett. s), e terzo comma, Cost.

Ricorrente/i: Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna

Oggetto del ricorso: art. 18 legge regionale sarda 2/2007 come modificata dall'art. 6 l.r. 3/2009

Annotazioni:

Con la legge impugnata la Regione autonoma della Sardegna ha demandato ad un atto legislativo la fissazione di prescrizioni localizzative.

Nell'ordinanza di remissione viene dapprima ricordato che, in linea generale, sebbene alle Regioni sia, consentito perseguire, indirettamente, scopi di tutela ambientale, la Corte costituzionale ha più volte precisato che l'individuazione della disciplina di tutela dell'ambiente inteso «come una entità organica», compete in via esclusiva allo Stato (sent. 378/2007). E allo Stato compete, tra l'altro, la ponderazione dell'interesse alla tutela ambientale con gli altri ad essa contrapposti e costituzionalmente garantiti (sent.214/2008).

Un punto è chiaro. In caso di conflitto tra l'interesse alla tutela ambientale e altri interessi potenzialmente contrapposti, statale e' la sede di composizione del conflitto.


La disciplina ambientale costituisce, insomma, un limite alla potestà legislativa delle Regioni, cosicché ad esse e' precluso il potere di prevedere «deroghe agli istituti di protezione ambientale uniformi, validi in tutto il territorio nazionale» (sent. 232/2008).

Esse, infatti, possono perseguire scopi di tutela ambientale solo se ciò consegue, indirettamente e marginalmente, all'esercizio legittimo della competenza legislativa ad esse attribuita.

In ogni caso, la disciplina così risultante non può contraddire gli obiettivi di rango statale. L'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. sottopone alla legislazione esclusiva statale la materia della «tutela» dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

L'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387/2003 prevede che in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, siano approvate le linee guida per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Tale disposizione e' da ritenersi espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, in quanto, sebbene inserita nell'ambito della disciplina relativa alla

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--

produzione di energia da fonti rinnovabili, ha quale precipua finalità, quella di proteggere il paesaggio. Le linee guida sono volte, infatti, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti eolici, nel paesaggio.

Ma la, prevalenza della tutela paesaggistica perseguita dalla disposizione in esame, non esclude che essa, in quanto inserita nella più ampia disciplina dello sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia, incida anche su altre materie (quali la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia») attribuite alla competenza concorrente.

Questo giustifica il rinvio alla Conferenza unificata, ma non consente alle Regioni, proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla norma statale, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa.

A tanto ha invece provveduto, secondo il ricorrente, la Regione Sardegna, che ha fatto addirittura di più che introdurre ampie e tassative fattispecie di divieto di installazione degli impianti eolici.

Con la disposizione impugnata la Regione Sardegna ha completamente capovolto il principio volto a tutelare il favor per l'installazione di tali impianti.

Non già libertà di installazione tranne i casi di divieto in ipotesi tassative e ben individuate, bensì divieto generalizzato tranne le ipotesi in cui l'installazione è astrattamente consentita.

Appare, quindi, sospetto di incostituzionalità l'art. 18 della l.r. 2/2007 come sostituito dall'art. 6 della l.r. 3/2009 in primo luogo, per contrasto con l'art. 117 secondo comma lett. s), Cost. pur tenuto conto della peculiare autonomia della Regione Sardegna.

Sotto diverso profilo, deve giudicarsi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità in relazione all'art 4 lettera e) dello Statuto della Regione Sardegna e all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Nel ricorso si precisa che, mentre l'art 4 lett. e) dello Statuto della Regione Sardegna individua quale materia di competenza concorrente la «produzione e distribuzione di energia elettrica», l'art. 117 Cost. individua la materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».


Il confine di operatività tra le due norme pare dunque tracciato, tra l'altro, dalla dimensione nazionale (e non) delle attività connesse alla distribuzione dell'energia.

La disposizione regionale dubitata di illegittimità costituzionale incide complessivamente su dette materie, perché prevede, in sostanza, un generalizzato divieto di installazione di impianti eolici.

La normativa statale non contempla simili poteri in capo alla Regione.

La disposizione si pone pertanto in contrasto con l'art 117 comma 3 Cost. ai sensi del quale la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia» rientra nella potestà legislativa concorrente per contrasto della stessa con i principi fondamentali posti dalla legge dello Stato.

Per la Regione Sardegna, la materia della produzione e distribuzione dell'energia elettrica risulta compresa nell'ambito della competenza legislativa concorrente ai sensi dell'art. 4 lett. e) dello Statuto e, di conseguenza, essa è soggetta al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato così come avviene nelle Regioni a statuto ordinario.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--

In definitiva, l'art. 18 della l.r. 2/2007 così come modificato dalla l.r. 3/2009, siccome in contrasto sia con i principi desumibili dalle norme comunitarie (direttiva 2001/77/CE e direttiva 2009/28/CE), sia con l'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 viola anche l'art. 4 dello Statuto regionale il quale richiama il precedente articolo 3 e, pertanto, la necessità del rispetto degli obblighi internazionali, degli interessi nazionali, delle riforme economico-sociali della Repubblica e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato.

Viene inoltre osservato che nella ipotesi in cui si ritenga che la disposizione dubitata di illegittimità costituzionale sia stata approvata, nell'esercizio della potestà legislativa in materia di paesaggio, essa si pone comunque in contrasto con l'art. 3 dello Statuto regionale, pur tenuto conto dei principi statuiti dal Giudice delle leggi con sentenza n. 51/2006.


Infatti, siccome lo Statuto speciale regionale prevede la competenza legislativa primaria in materia di edilizia e urbanistica, la Regione e' tenuta ad esercitare la propria competenza legislativa primaria in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, e, nel dettare la disciplina in materia di localizzazione degli impianti eolici e' tenuta ad osservare le disposizioni di principio e di attuazione di precisi obblighi comunitari (direttiva 2001/77/CE e direttiva 2009/28/CE) previste nel d.lgs. 387/2003 quali quelle contenute nell'art. 12. Le citate norme statali di recepimento delle direttive comunitarie, nel prevedere un sistema chiaramente volto all'incentivazione delle energie rinnovabili, e nel delineare un nuovo e differente quadro della politica energetica, costituiscono norme fondamentali di riforma economico sociale.

Ciò in quanto, le fonti di energia rinnovabile esprimono molteplici utilità: da un lato quella economica relativa alla produzione di energia dall'altro quella ambientale posto che esse, proprio per la loro natura, sono compatibili con la tutela dell'ambiente.

I principi fondamentali dettati dalla più volte citata normativa statale vincolano anche la Regione Sardegna nell'esercizio della sua potestà legislativa primaria in funzione dell'effettivo perseguimento dell'interesse nazionale; il conseguimento degli obiettivi della politica energetica, nazionale verrebbe pregiudicato dal divieto generalizzato imposto dalla legge regionale dubitata di illegittimità costituzionale.

La riduzione delle emissioni di gas serra attraverso la ricerca promozione, sviluppo e la maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, tra le quali rientrano gli impianti eolici, costituisce preciso impegno internazionale assunto dallo Stato italiano e recepito dal legislatore con la legge 120/2002 (ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto).

La previsione dell'art. 18 l.r. 2/2007 si pone in contrasto con gli impegni internazionali e, pertanto, anche per questo, viola l'art. 3 dello status speciale della Regione Sardegna.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

ORDINANZA (atto di promovimento) n. 233 del 20 luglio 2011 (GU 47/2011)

Materia: Energia - Concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico

Limiti violati: artt. 3, 104 e 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Ricorrente/i: Corte di cassazione - sezioni unite civili

Oggetto del ricorso: Legge Regione Veneto 23 novembre 2006, n. 26, art. 1, e legge della Provincia autonoma di Trento 5 febbraio 2007, n. 1, artt. 1 e 2

Annotazioni:


Con l'ordinanza in epigrafe viene sollevata questione di legittimità costituzionale di una legge della regione Veneto e della legge della provincia autonoma di Trento 1/2007 di ratifica ed esecuzione dell'accordo sottoscritto il 25 e 29 novembre 2005, avente ad oggetto l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio dei predetti enti, in relazione agli artt. 3, 104 e 117 Cost.

La legge regionale e la legge provinciale, hanno ratificato l'accordo, allegato alle leggi stesse e pertanto il testo dell'accordo ha valore normativo, ai sensi dell'art. 117, ottavo comma Cost.

L'art. 10 dell'accordo, al comma 1, dopo aver dato atto dell'alienazione degli impianti effettuata da Enel Produzione a Primiero Energia il 19 ottobre 2001 contiene l'assenso della regione al subentro di Primiero Energia nella concessione di derivazione con la stessa decorrenza del 19 ottobre 2001 e nei commi da 3 a 7 disciplina il riparto tra gli enti territoriali dei canoni riscossi e da riscuotere per il periodo dal 20 ottobre 2001 al 19 ottobre 2006.

Nel ricorso si dubita che la retroattività della disciplina risultante dagli atti normativi indicati sia conforme a Costituzione.

A fronte della laconica disciplina contenuta nell'art. 20 del t.u. del 1933, è dubbio che possa riconoscersi natura di principio fondamentale della materia all'irretroattività dei provvedimenti di trasferimento delle concessioni di derivazione, adottati in conseguenza di annullamento di precedente provvedimento di identica natura, potendo solo delinearci un possibile conflitto con il principio generale secondo cui gli atti amministrativi limitativi delle situazioni giuridiche dei privati hanno, almeno di regola, effetti solo per il futuro, salvo che il contrario non sia previsto dalla legge ovvero derivi dalla natura dell'atto e che pertanto non può sorgere un fondato dubbio di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, 3° comma, degli atti normativi indicati, aventi ad oggetto la produzione dell'energia elettrica, e cioè materia di legislazione regionale concorrente.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--

Tuttavia, essendo pacifico che l'accordo e le leggi di ratifica della regione Veneto e della provincia di Trento sono entrati in vigore in pendenza del giudizio davanti al tsap, definito con sentenza 3 dicembre 2007, n. 182 di annullamento del nulla osta provvisorio del 2005, e prima che fosse iniziato l'attuale giudizio, che, come già rilevato, ha ad oggetto la valutazione dell'eccezione di elusione del giudicato formatosi sulla predetta sentenza, si pone il problema di accertare se la richiamata disciplina legislativa si ponga in contrasto con i limiti che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Strasburgo, incontra il legislatore (al di fuori della materia penale) nell'attribuire effetti retroattivi alle nuove norme.


Secondo la Corte costituzionale, le norme di interpretazione autentica ovvero le norme innovative con efficacia retroattiva sono costituzionalmente legittime purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, quali il principio di eguaglianza; la tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla sicurezza giuridica e cioè sulla certezza dell'ordinamento giuridico, specialmente in materia processuale, quale essenziale elemento dello Stato di diritto; il rispetto della funzione giudiziaria (con il conseguente divieto di intervenire sugli effetti del giudicato e sulle fattispecie sub iudice) (sent. 170/2008, 416/1999, 111/1998, 211/1997, 311/1995, 397/1994).

Non appare, dunque, manifestamente infondato il dubbio sulla legittimità costituzionale della disciplina risultante dagli atti normativi di cui si tratta per contrasto con gli articoli 3 e 104

Cost., dai quali sono tutelate le esigenze di ragionevolezza, di eguaglianza, di tutela dell'affidamento e di rispetto della funzione giurisdizionale;

Inoltre, la Corte di Strasburgo ha affermato che, pur non essendo in linea di principio precluso al legislatore di intervenire in materia civile con nuove disposizioni retroattive, il principio dello Stato di diritto e la nozione di processo equo sancito dall'art. 6 della CEDU vietano l'interferenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia destinata a influenzare l'esito della controversia, fatta eccezione che per motivi imperativi di interesse generali, e che la garanzia della parità delle armi comporta l'obbligo di dare alle parti una ragionevole possibilità di perseguire le proprie azioni giudiziarie, senza essere poste in condizione di sostanziale svantaggio rispetto agli avversari.

Nell'ordinanza di remissione si osserva che la disciplina impugnata incide negativamente sulla sfera giuridica dell'Enel Produzione, che per effetto della stessa si vede privata della garanzia dell'esonero da ogni responsabilità o pregiudizio «conseguenti ad eventuali controversie in ordine alla legittimità e all'eshaustività del nulla osta al sub ingresso» e non appare dettata da motivi imperativi di interesse generale.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza (atto di promovimento) n. 235 del 31 agosto 2011 (G.U. 48/2000)

Materia: ordinamento civile

Limiti violati: artt. 97 e 117, comma secondo, lett. l) Cost..

Ricorrente/i: Tribunale civile di Trieste

Oggetto del ricorso: art. 10, comma 7 e art. 26, comma 8 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)

Annotazioni:


Il Tribunale civile di Trieste, sez. lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via incidentale delle disposizioni regionali del Friuli Venezia Giulia che hanno disposto l'applicazione al personale di polizia locale del divieto di rapporto a tempo parziale, estendendo a tale personale la disciplina prevista a livello statale dall'art. 1, comma 57, della legge 662/1996 per il personale militare, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il Comune di Trieste, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 9/2009, ha infatti dato applicazione alla norma regionale prevedendo la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale in essere entro i termini previsti dalla legge regionale stessa, oltre a disciplinare il divieto di concedere il tempo parziale a nuovi soggetti.

Ad avviso del giudice a quo, è rilevante la questione di legittimità costituzionale delle norme regionali citate, in quanto impeditive del diritto a chiedere di continuare ad operare o richieder ex novo il tempo parziale a favore dei dipendenti della polizia locale del Comune di Trieste.

La questione sarebbe anche non manifestamente infondata: infatti, la Corte costituzionale ha già avuto modo di pronunciarsi sull'art. 10 della legge regionale 9/2009, anche se sotto il diverso profilo della violazione dell'art. 114 Cost. (sent. 167/2010), ritenendo in quel caso non fondata la questione prospettata, ma precisando in quella sede che è riservata allo Stato, dal nuovo Titolo V Cost., la competenza in tema di ordine pubblico e pubblica sicurezza, mentre alla competenza regionale residuale e' attribuita la sola materia della polizia amministrativa locale, non potendo quindi la Regione legiferare in materia di ordine pubblico e sicurezza, ne' in particolare individuare con proprie norme quale componente del corpo di polizia municipale possa assumere la veste di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Ad avviso del giudice a quo, le norme regionali censurate avrebbero illegittimamente operato l'assimilazione del personale di polizia locale al personale militare, di polizia e dei vigili del fuoco (personale non contrattualizzato, a differenza del personale contrattualizzato degli enti locali) contravvenendo a quanto previsto dall'art. 1,

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Ricorsi alla Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--

comma 58, legge 662/1996, che ad avviso della stessa Corte costituzionale rappresenta norma di espressione di principi fondamentali vincolanti anche per le regioni a statuto speciale (sent. 171/99) e, soprattutto, intervenendo in materia di rapporti di diritto negoziale ed ordinamento civile che l'art. 117, comma secondo, lettera l) Cost. riserva alla competenza esclusiva dello Stato. Non sarebbe al contrario sostenibile che il divieto del part-time per il personale di polizia locale rientri nella materia dell'organizzazione degli uffici regionali che l'art. 117, comma quarto Cost. riserva alla competenza legislativa residuale delle regioni, in quanto l'orario di lavoro e i trattamenti economici sarebbero aspetti privatistici del contratto di lavoro ed anzi, aspetti soggetti alla normazione contrattuale (richiama a tale proposito l' art. 39, comma 25, della legge 449/1997), per cui la norma regionale sarebbe lesiva delle prerogative sindacali e delle previsioni normative contenute nell'art. 40 e ss. del decreto legislativo 165/01.